
Richiesta no	

# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

	1-00.
1 1	Due
	4

sottoscritto	al sensi
egii artt. 116 e 466 C.P.P. e 43 disp. Art. C.	.P.P., quale
difensore di	
\/	v v
and perito nel procedimento pensi	le nº 5002/12
quale parte  quale perito nel procedimento penal	
Service per l'udienza del 000	pure definito con sentenza del 29 /05/2015
oppore archiviato il	chiede
con urgenza (entro due giorni)	senza urgenza
ormato cartaceo	formato digitale con invio tramite PEC presso lo Studio (si applicheranno i costi per la pagina digitale, come previsti tariffario ministeriale)
copia dei seguenti atti, dei quali specifica la Ammissione ai gratuito patrocinio	SIO NOO /
	00071:3 00001:37 460:000 01274440 00001:37 460:000 3572-0010 004471645735561 0084717164719 31380528205431
per un totale complessivo di nº 48	pagine scritte: CF. LA SCALIA @ LEGALITAIL - 11
Recapito TEL CELL 080 575 90	58 393 35 7 2530
Roma, 1019	for Firma
Vo si conferma ex art. 466 C.P.P. e 43 disp	p.art. C.P.P.





22124/08 Nº R.G. Not. Reato

Nº R.G. Tribunale 5002/12

# REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

# Tribunale Ordinario di Roma

IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE

IV Sezione Penale

composto dai Signori Magistrati:

Composto dai 518	ment mag	
IL PRESIDENTE	Dott.ssa	Laura DI GIROLAMO
GIUDICE	Dott.ssa	Federica TONDIN
GIUDICE	Dott.	Salvatore IULIA
Con l'assistenza del	cancelliere –	Giacomo CACCIATORE
PM: Dott. Giovan	ıni MUSA	RO'
Il giorno 29 Ma	ggio 201	5
Ha pronunciato la s	eguente	
		OFNERNA

SENTENZA

Nella causa penale di 1º grado

#### Contro

1.	nato a
	Libero, già contumace
2.	nato a
	Libero, già contumace
3.	nato #
	Libero, contumace

4.	nato a	
	Libero, già contumace	
5.	nato a	
	Libero già presente, oggi non comparso	
6.	nato a	
	Libero già presente, oggi non comparso	
7.	nato a	
	Libero, presente	
8.	nato a	
	Libero, già contumace	
9.	nata a	
	Libera, già contumace	
10.	nato a	
	Libero, giá contumace	
11.	nato a	
	Libero, già contumace	
P.C.	in qualità di curatore del fallimento	
3	essistita dai proc. speciale .con studio in	
	IMPUTATI	-
	VEDI ALLEGATO	
	CONCLUSIONI:	
IL PA	M: per gli imputati	
	concesse le attenuanti generiche equivalenti alle	contestate aggravant
	anni 4 di reclusione ciascuno.	
	Per gli imputati escluse la conces	sione delle attenuant
	generiche, anni 5 reclusione ciascuno.	
	Per gli imputati	
	ritenute non concedibili le attenuanti generiche, anni 4 mesi 6 di reclusione cias	cuno.
P. C.	come da conclusioni scritte e nota spese che deposita	

, assoluzione per non aver commesso il fatto; La Difesa: per l'imputato assoluzione quanto meno ex ari. 530 11 co e.p.p per non per l'imputato aver commesso il fatto assoluzione perché il fatto non sussiste o non costituisce per l'imputato reato: , assoluzione perché il fatto non sussiste o non costituisce per l'imputato reato: assoluzione perché il fatto non sussiste o non costituisce per l'imputato reato; in subordine concessione attenuanti generiche prevalenti. 114 c.p minimo della pena e benefici; , derubricazione in art. 10 L. 274/00 e non doversi procedere per l'imputato per prescrizione, in subordine minimo della pena; , assoluzione perché il fatto non sussiste o non costituisce per l'imputato reato; per entrambi gli imputati assoluzione perché il per gli imputati fatto non sussiste o per non averlo commesso assoluzione perché il fatto non sussiste o non costituisce reato, in per l'imputato subordine pena più mite. assoluzione ex art. 530 comma I per non aver Per l'imputato commesso il fatto, in subordine assoluzione ex art. comma 2; in ulteriore subordine, concessione delle attenuanti generiche, minimo della pena e doppi benefici



# PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Nr.08-022124 R.G.N.R. N - P.M.



#### AL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI IL TRIBUNALE ORDINARIO PRESSO

# ROMA #

Il Pubblico Ministero Peria LORI, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Roma.

Visti gli atti del procedimento Nr.08-022124 R.G.N.R. N - P.M. nei confronti di:

Elettivamente domiciliato presso il difensore di fiducia avv. Scippa Benedetto del Foro di Lecce, avente studio legale, per questo p.p., in Largo Benjamino Gigli Nr.3 - Spoieto (Perugia).

02. Elettivamente domiciliato presso il difensore di fiducia avv. Lamesi Piacentino del Foro di Latina, avente studio legale in Via San Tominaso D'Aquino Nr.116 -Roma.

Bars. Elettivamente domiciliato presso il difensore di fiducta avv. La Scala Antonio Maria del Foro di Bari, avense studio legale in Via Melo Da Bari Nr. 205 - Bari.

 Roma. Elettivamente domiciiato presso il difensore di ufficio avv. Maduli Domenico del Foro di Roma, avente studio legale in Via Giulio De Petra Nr.16 - Roma.

Assistilo del ditensore di tiducia avv. Maduli Domenico del Foro di Roma, avente studio legale in Via Giulio De Petra Nr.16 -Roma.

Elettivamente domiciliato presso il ditensore di tiducia avv. De Crescenzo Costi Enrico del Foro di Roma, avente studio legale in Via Aurelia Nr.353 – Roma

Assistito dal ditensore di fiducia avv. Contrada Lurenzo del Foro di Roma, avente studio legale in Via Giovanni Njeotera Nr.7 - Roma

09 elettivamente domicitato presso l'avv. Iannelli in Via Francesco Crispi Nr. 10 - Roma. Assistito dei difensori di fiducia avv. Maio Antonio del Foro di Roma, avente studio legale in Via Archimede Nr.174 - Roma, ed avv. lannelli Arturo del Foro di Roma, avente studio legale in Via Francesco Crispi Nr. 10 - Roma.

REPORTED BILLIONE



### PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

10.

Assistito dal difensore di fiducia avv. Barletta Amedeo, avente studio legale in Piazza Della Resistenza Nr.2 – Santa Maria Capua Vetere (Caserta).

11. elettivamente domiciliata presso favv. Iannelli in Via Francesco Crispi Nr.10 –

Roma. Assistito dai difensori di fiducia avv. Maio Antonio del Foro di Roma, avente studio legale in Via Archimede Nr. 174 – Roma, ed avv. Iannelli Arturo del Foro di Roma, avente studio legale in Via Francesco Crispi Nr. 10 – Roma.

10

Elettivamente domicliato presso il difensore di fiducia avv. Barletta Amedeo, avente studio legale in Piazza Della Resistenza Nr.2 – Santa Maria Capua Velere (Caserta).

#### IMPUTATI

A) in ordine ai reato di cui agli artt. 218, comma 1 n.1), 223,comma 1)

quale amministratore unico dal 28,11,2000 al 21,6,2001.

rispettivamente quale presidente e membro del CdA dal 21.6.2001 al

21.1.2002.

rispettivamente quale presidente e membro del CdA del 21.1.2002 al 16.7.2003 (data di trasferimento della sede all'estero).

quale membro del CdA del 21.6.2001 al 6.11.2002.

quali amministratori di fatto e soci della fallita, il primo per il 49% del capitale sociale dal 16.07.2003 ai fallimento ed il secondo per il 97% del capitale sociale, attraverso la posseduta ed amministrata dalla moglie

dal 11.01.2001 at 16.07.2003.

perché operando nei ruoli e periodi sopra indicati nell'ambito della

prima e successivamente fino alla data di trasferimento della sede all'estero :

società finanziaria, iscritta fino al 13 novembre 2002 nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del TUB, con attività sociale consistente nel rilascio di garanzio fideiussorio e cauzioni, unitamente a quale amministratore unico e socio per il 51% dal 16.7,2003 ai fallimento.

con la collaborazione estema di:

(deceduto) quale amministratore unico della p.t. di

e di

quale amministratore unico di

quale amministratore unico p.t. di

quale amministratore unico p.t. di

di cui deteneva il 67% del capitale sino al settembre 2004)
, quale soggetto, estranco alla società, delegato ad operare sui rapporti
finanziari intestati alla presso la

occultando lo stato di decozione e l'esistenza dei presupposti per lo scioglimento della società e continuando, nel frattempo, a svoigere l'attività di rilascio fideiussioni pur essendo stata

181

### PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

disposta dalla Banca d'Italia in data 31.5.2002 la sospensione, poi in data 12.11.2002 la cancellazione della società dall'elenco speciale di cui all'ari 107 TUB porievano in essere nel periodo 2001-2003 una serie di operazioni di.

 drenaggio delle risorse finanziarie della società, mediante distrazione di importi nievantissimi – per il complessivo importo di almeno euro 5.623.503 - trasferiti, senza alcuna causale, dai conti societari mediante prelevamenti assegni e bonifici in favore delle soprindicate società "correlate"

nonché in favore della

 smantellamento del patrimonio societario attraverso la stipula di atti di dessione di immobili ( del complessivo valore di euro 11 463.062) in favore di società noonduccidi al medesimi soggetto economici (

perindi il 16.7.2003 nominando (deceduto, al quale veniva contestualmente ceduto il 51% del capitale sociale) el trasferendo simulatamente la sede legale all'estero negli Emirati. Arabi Uniti, con la sottrazione della documentazione contabile e societaria.

#### la particolaré

A)

Perché il quale A.U. dui 28.11,2000 al 21.6.2001, e quale delegato ad operare sui rapporti finanziori.

- a) Distracva o, comunque, dissipava, l'importo di euro 619.748,28, quale corrispettivo della compravendita di alcum immobili abscati net comune di che codeva in dita 7 febbraio 2001 alfa società il cui capitale sociale era di proprietà della scesso nella misura del 10%, areporte che nati risulta incassato o, comunque, riversato nelle casso sociali;
- b) Distraeva e/o comunque dissipuva. l'importo di lire 280,000,000 (pari n circa euro 144,608) che veniva prelevaco in containi in due tranclica nei febbrato 2001 (2 e 26 febbrato 2001) dal hibratto ili deposito n. 3159242.

B) in ordina al reato di cui agli artt. 110, 218, comma 1 n.1) , 223,comma 1) L.F. Perché nelle rispettive qualità quale Presidente, di membri del Consiglio di Ansministrazione dalla deta dei 21.6.2001 el 21.1.2002 quale delegato ad operare sui rapporti finanziari.

c) Distrasvano e/o dissipavano l'importo di cuto 3.716.209 relativo al corrispettivo della compravendita di alcuni immobili abicati sel comune di , che oedevaro in data 12 ottobre 2001 alla Spa, (poi ) riconducibile alle medesimo persone fisiche che detenevano il controlio della fallita, amporto che non asulta muassano o, comunque, riversato nello casse sociali;

d) Distraevano e/o conjungue dissipavano il consplessivo importo di curo 1.632.082.05 attraverso prelevamento - în data 7.01.2002 - di euro 1.052.082,05 dal libretto di deposito n. 3159242 e di curo 205.688,53 dal libretto di deposito n. 3164544 e contestuale versamento delle silimine soprindicate sul libretto di deposito n. 3167860 e n. 3167860 intestati presso la medesima filiale della Banca intestato alla società riconducibile alla medesima persone.

Z ROYGIDIZES, RICIDIN

PALSE



## PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

fisiche che detenevano il controllo della fallita, senza aleima motivazione commerciale o finanziaria

Tale operazione era perfezionata con il concorso del che risultava colui che materialmente trasferiva dai libretti di deposito della intestati alla , su un libretto di deposito a risparmio della sempre acceso presso la , per poi prelevario in contanti, appena otto giorni depo, così di fatto rendendo onerosa l'esatta identificazione della destinazione delle somme provento del reato per cui si procede su cui sono risultati delegati ad operare lo stesso anche in questo caso entrambi estranei alla compagine sociale della

in ordine al reato di cui agli artt. 110, 216, comma 1 n.1) , 223,comma 1) L.F.

Perché nelle rispettive qualità di componenti l'organo amministrativo,
e di amministratore di fatto dalla
data del 21.01.2002 alla data del 06.11.2002, di amministratore unico di

- c) Distraevano e/o dissipavano l'importo di euro 7.127.105 relativo al corrispettivo della compravendita di alcuni immobili ubicati nel comune di Casamassima (BA), di proprietà della stipulato con la in data 30 ottobre 2002, importo che non risulta incassato o, comunque, riversato nelle casse sociali;
- Distracvano e/o dissipavano l'importo complessivo di euro 299,000,00, di cui a numerosi assegni circolari emessi in data 23.09.2002 in favore di terzi senza che sussistesse alcun rapporto causale sottostante;
- g) Distraevano l'importo complessivo di curo 538.988,35 che veniva trasferito attraverso n. 3 bonifici bancari (27.3.02, 18.04.02 e 06.05.02) dal cunto corrente in favore della riconducibile alle medesime persone fisiche che detenevano il controllo della fallita, non giustificati da operazioni commerciali c/o finanziarie sottostanti;
- Distraevano l'importo complessivo di euro 2.605.255,07 che veniva trass'erito attraverso i seguenti bonifici bancari dal conto corrente in favore delle sottoindicate società, non giustificati da operazioni commerciali c/o finanziarie sottostanti

### Bonifici in favore di altre società (valori in euro)

Nominativo	Data operazione	importo operazione	Descrizione operazione
	31.07.2002	100.000,00	Ordine di Bonifico
	04.09.2002	200.000,00	Ordine di Bonifico
	05.09.2002	70.000,00	Ordine di Bonifico
	11.09.2002	200.000,00	Ordine di Bonifico
	03.10.2002	75,806,62	Ordine di Banifica
	08.10,2002	101,220,00	Ordine di Bonifico



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

 TOTALE	2.605.255,07	
07.11.2002	50.000,00	Ordine di Bonifico
 04.11,2002	300.000,00	Ordine di Bonifico
 04.11.2002	350.000,00	Ordine di Bonifico
 04.11.2002	650.000,00	Ordine di Bonifico
 25.10.2002	258,228,45	Ordine di Bonifico
24.10.2002	200.000,00	Ordine di Bonifico
23,10.2002	50,000,00	Ordine di Bonifico

 a) Distraevano l'importo complessivo di curo 801.840,81 che veniva trasferito attraverso i seguenti assegni bancari e circolari tratti dal conto corrente: in favore delle sottoindicate società, non giustificati da operazioni commerciali e/o finanziarie sottosanti

## Assegni bancari e circolari in favore di altre società (valori in euro)

Nominativo	Data operazione	Importo operazione	Descrizione operazione
3	04.04.2002	124,968,69	Assegno bancario
	22.04.2002	62.090,35	Assegno bancario
	15.05,2002	163.392,77	Assegno bancario
	12.06,2002	118,756,00	Assegno bancario
	05.08.2002	50.000,00	Assegno circolare
	18.09.2002	82 633,00	Assegno bancario
	19.09.2002	200.000,00	Assegno circolare
	TOTALE	801.840,71	

D) in ordine al reato di cui agli artt. 110, 216, comma 1 n.1) , 223,comma 1) L.F.



りれし

# PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Perché nelle rispettive qualità e membri dello stesso e quale amministratore di fatto dalla data del 6.11.2002 al 18.7.2003, di amministratore unico di

- Distraevano e/o comunque dissipavano, l'importo di curo 250.000,00 che veniva trasferito attraverso un honifico bancario in data 13.11.2002 dal conto corrente in favore del sig. senza cho sussistessero operazioni comunerciali e/o finunziarie sottostanti;
- j) Distruevano l'importo complessivo di euro 21,000,00 che veniva prelevato dal in contanti dal conto corrente in data 22, 23 e 31 dicembre 2002, con modalità tali da non consentire l'individuazione dell'effettiva destinazione delle somme;
- b) Distraevano l'importo complessivo di euro 911.474,91 che veniva trasferito attraverso i seguenti bonifici bancari dal conto corrente in favore delle sottoindicate società non giustificati da operazioni commerciali e/o finanziarie sottostanti

Bonifici in favore di altre società (valori in euro)

Nominativo	Data operazione	Importo operazione	Descrizione operazione
-	04.12.2002	200.000,00	Oraine di Bonifico
	05.12.2002	21.474,91	Ordine di Bonifico
	16.12.2002	30.000,00	Ordine di Bonifico
	17.12.2002	180.000,00	Ordine di Bonifico
	24.12.2002	300.000,00	Ordine di Bonifico
	31,12,2002	180.000,00	Ordine di Bonifico
	TOTALE	911.474,91	

a) Distruevano l'importo complessivo di euro 1.304.937,07 che veniva trasferito attraverso i seguenti assegni bancari tratti dal conto corrente in favore delle sottoindicate società e di una persona fisica, non giustificati da operazioni commerciali a/o finanziarie sottostanti

Assegni bancari e circolari in favore di altre società (valori in euro)

Nominativo	Data operazione	Importo operazione	Descrizione operazione
	05.12.2002	51,645,69	Assegno bancario
	03.01.2003	51.645,69	Assegno bancario
	16.01.2003	183.000,00	Assegno bancario
	21.01.2003	183.000,00	Assegno bancario
	21.01,2003	184.000,00	Assegno bancario
	23.01.2003	200,000,00	Assegno bancario
r			



# PROCURA DELLA REPUBBLICA

 PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROSIA

 23.01.2003
 200.000,00
 Assegne bancario

 04.02.2003
 51.845.89
 Assegne bancario

	23.01.2003	200.000,00	Assegne bancano
A HANDAY A WALLEY OF A VALUE	04.02.2003	51.845,89	Assegno bancario
	10.03.2003	100,000,00	Assegno bancario
CATALOGIC SANCTON	18.03.2003	100,000,00	Assegno bancario
	TOTALE	1.304.937,07	

in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv, c.p., 216, 223 comma 2) n.1 L.F. e all'art 2621 c.c. Perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, operando quali componenti del Consiglio di amministrazione della rispettivamente,

dalla data del 21.01.2002 alla data del 05.11.2002, e

dalla data del 6.11.2002 al 16.7.2003 e quale amministratore di fatto dal 21.01.2002 fino al fallimento con l'intenzione di ingannare i soci a il pubblico, al fine di procurarsi un inglusto profitto , esponevano fatti materiali, anche oggetto di valutazioni, non corrispondenti al vero sulle condizioni economico- patrimoniali della società nei bilanci relativi agli esercizi 2001 e 2002, falsamente rappresentando la situazione patrimoniale complessiva dell'impresa, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, in particolare:

in relazione al bilancio 2001

esponendo nell'attivo patrimoniale la voce "crediti" per l'importo di euro 6.559.248 circa successivamente rivelatesi inesigibili e per i quali, in ossequio ai principi di reduzione del bilancio di esercizio si sarebbe dovuto accentonare almeno l'importo di euro 1.311.849,53 al fondo svalutazione crediti (importo superiore alla soglia del 10% prevista per le poste aoggette a valutazione)

in relazione al bilancio 2002

esponendo nell'attivo patrimoniale la voce "crediti" per l'importo di euro 14,225,464 circa successivamente rivelatesi inesigibili e per i quall, in ossequio al principi di redazione del bilancio di esercizio si sarebbe dovuto accantonare almeno l'importo di euro 2,845,092,72 al fondo svalutazione crediti (importo superiore alla soglia del 10% prevista per le poste soggette a valutazione)

così determinando sul piano patrimoniale, una sovrastima del patrimonio netto negli esercizi in esame pari al 12,82% nel 2001 ed al 27,97% nel 2002 (in entrambi i casi variazione negativa del patrimonio netto, superiore alla soglia dell'1%) e sul piano economico l'esposizione di utili inesistenti (variazione negativa del risultato economico di esercizio pari al 287 % per il 2001 e al 4590% per il 2002 superiore alla soglia del 5%)

così concorrendo a cagionare il dissesto della società, occultando l'esistenza dei presupposti per lo scoiglimento della stessa, che continuava ad operare incrementando l'indebitamento.

in ordine al reato di cui agli artt. 216, comma 1 n. 2), 223,comma 1) L.F.

perché operando, quali presidente e componenti del Consiglio di amministrazione della ai 16.7.2003, - data del trasferimento almulato all'estero ( quando assumeva la carica di amministratore deceduto) e



# PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

(intestatario dal 16.7.2003 del 49% del capitale sociale, che provvedeva al ritiro della documentazione sottratta dallo studio di consulenza depositario), allo scopo di trame profitto e recare pregludizio ai creditori, distruggevano e/o sottraevano e/o occultavano i libri le altre scritture contabili obbligatorie in modo da impedire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.

in Roma, falirmento dichiarato il 2 febbraio 2005

Con l'aggravante per tutti gli indugati di cui all'art. 219, 1° L.F. Con l'aggravante per -- all'art. 219, 1° e 2° comma n.1) L.F.

di cui

Identificate le persone offese in:

amministratore unico della società "

quale

 Cagliari. Elettivamente domiciliato presso il difensore di fiducia avv. Scano Diorigi, avente studio legale in Viale Trento Nr.86 - Cagliari.

Evidenziata l'acquisizione delle seguenti fonti di prova:

Denuncia/querela, notizia reato, indagini P.G., relazioni del curatore del fallimento, perizia del C.T. del P.M.

Visti gli Artt.416, 417 C.P.P.

CHIEDE

L'emissione del decreto che dispone il giudizio nei confronti degli imputati e per i reatisopraindicati.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza ed in particolare per la trasmissione, unitamente alla presente richiesta, del fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti eventualmente compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari.

Roma - 3 0 AGO, 2011

drys in Equation

IL PUBBLICO MINISTERO Dr. Perla LORI

The state of the state

(m3/14/

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto del 19.1.2012

sono tratti a giudizio

per rispondere dei reati loro rispettivamente ascritti in rubrica.

All'udienza del 9.5.2012 è stata dichiarata la contumacia di tutti gli imputati, ad eccezione del Marini e, stante la precarietà del collegio, è stato disposto un rinvio all'udienza del 19.9.2012 in cui, a causa dell'adesione dei difensori ad astensione di categoria, il processo è stato ulteriormente rinviato al 14.11.2012.

A tale udienza sono state ammesse le prove richieste dalle parti con le limitazioni di cui al verbale; il successivo 22.3.2013 sono stati escussi il consulente del pubblico ministero ed è stata acquista la relazione tecnica e altra documentazione prodotta dalle parti.

All'udienza del 10.6.2013 il tribunale, revocata la contumacia di ha disposto un rinvio per esigenze connesse al carico del ruolo.

Alle successive udienze del 27.11.2013 e 24.3.2014, sono stati escussi consulente tecnico difesa ed i testi

; è stata, quindi, acquisita la relazione tecnica ed altra documentazione e sono stati acquisiti, ex art 513 c.p.p., gli interrogatori resi dagli imputati

All'udienza del 11.6.2014 sono stati escussi il consulente della difesa
di cui è stata acquisita la consulenza, il teste l'imputato
ha rilasciato dichiarazioni spontanee; è stata, quindi, acquista altra

ha rilasciato dichiarazioni spontanee; è stata, quindi, acquista altra documentazione.

All'udienza del 8.10.2014 sono stati escussi i consulenti degli imputati e
di cui sono state acquisite le relazioni tecniche
ed il teste

Dopo due rinvii per assenza dei testi, all'udienza del 27.2.2015 è stato escusso il teste ed è stata acquisita documentazione. L'imputato ha rilasciato dichiarazioni spontanee. E', quindi, iniziata la discussione, completata all'udienza del 29.5.2015, all'esito della quale il tribunale ha dato lettura del dispositivo della sentenza.

Il presente procedimento ha per oggetto fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale commessi, secondo l'impostazione accusatoria, dagli amministratori, di fatto e H





di diritto, della società

fallimento

dichiarato con sentenza del tribunale di Roma del 2,2,2005 (v. sentenza in atti).

La società, con la denominazione di è stata originariamente costituita in Gran Bretagna, dove ha avuto sede fino a giugno del 2000, quando è stata trasferita in Italia con la denominazione di In precedenza aveva comunque operato sul territorio nazionale attraverso un rappresentante stabile (dal 25,7.1996 fino al marzo 1998 dal 17 marzo 1998 e dal 15,9.1999

A febbraio 2001 è stata variata la denominazione sociale in

Il 16.7.2003, infine, la sede è stata trasferita negli Emirati Arabi con il nome di

In data 2.2.2005, il tribunale di Roma ha dichiarato il fallimento della società, nominando curatore fallimentare l'avv. Andrea Barenghi.

Quanto alla compagine sociale, si osserva sin da ora che la documentazione acquisita agli atti non ha consentito di ricostruire con sufficiente certezza quali siano stati, nei vari periodi dell'attività sociale, i soggetti detentori del pacchetto azionario. Al riguardo, infatti, emergono dati diversi dalle iscrizioni contenute nel registro delle imprese, dalle annotazioni riportate sul libro soci e dagli atti negoziali acquisiti.

In particolare, dal registro delle imprese emerge che le azioni erano originariamente detenute da 67 soci e che, successivamente, vi sono stati trasferimenti di titoli fino a quando, il 27.12.2001, data di svolgimento di una assemblea straordinaria, il capitale sociale risultava detenuto da soli 15 soci, tra cui la società

proprietaria del 10,18% del pacchetto azionario.

Risulta, infine, trascritto un verbale di assemblea straordinaria del 16.7.2003, da cui emerge che le azioni, in quel momento, erano detenute da (51%) e da (49%).

Dopo il fallimento sono state riportate due annotazioni d'ufficio relative alla cessione, da parte di una serie di soci, avvenute il 13.12.2001 e il 1.2.2002, delle rispettive partecipazioni azionarie, senza però l'indicazione dei cessionari.

Diversa è la situazione emergente dal libro soci (acquisito in copia agli atti), in cui risultano annotati una serie di passaggi di proprietà intermedi rispetto a quelli sopra indicati.

N



Il libro risulta consegnato al curatore dal pres	idente del collegio sindacale
riporta le seguenti cessioni:	
a) in data 13.12,2001 tutti i soci tranne	ease less so
hanno ceduto le loro azi-	oni a
b) lo stesso giorno ha co	eduto l'intero pacchetto azionario da lui
detenuto a	Conseguentemente, secondo il
libro soci, al 13.12.2001 il pacchetto azionario di	era detenuto da:
c) in data 1.2.2002,	ha ceduto a
tutta la sua partecipazione in	Quindi, per effetto di tale
cessione, la compagine risulta composta da: !	(85%) c
(15%);	
d) in data 15.1.2003,	ba acquistato il restante
15% di divener	ndo unica socia;
e) con atti del 6.3.2003 e 13.6.2003,	ha ceduto
rispettivamente il 15% e il 34% della sua partecipazio	one in (suo
socio);	
f) il 15.7.2003 ha ceduto a	la sua partecipazione (49%) e
contestualmente 5	na ceduto le proprie azioni residue
(51%) a	0.0
g) il 25.7.2003 ha ceduto le proprie p	partecipazioni a
divenuto detentore dell'intero pacchetto azionario; ta	
non è stata presa in considerazione dal consulente del	pubblico ministero
In allegato agli elaborati del consulente del J	pubblico ministero e delle difese sono
riportati in copia una serie di contratti aventi ad oggi	etto le partecipazioni in
atti che non trovano integrale corrispondenza né nel	libro soci në nel registro delle imprese
Alcuni di avei banno la fassa di con serio	acite imprese.

Alcuni di essi hanno la forma di atti pubblici, mentre altri sono mere scritture private destinate ad essere riprodotte in atti pubblici, che non risultano poi essere sempre stati



Ci si riferisce, in particolare agli atti negoziali di seguito esaminati. Il primo è stato stipulato in data 31.1.2002 tra . Con esso la ha acquistato l'85% del capitale sociale di detenuto da (atto annotato



stipulati,

nel libro soci e sopra indicato sub c) al prezzo di 12.000.000.000 di lire, di cui 1.000.600,000, corrisposto con assegni al momento della stipula, e 11.000.000.000, da corrispondersi entro 6 mesi con assegni post datati emessi lo stesso giorno della stipula dall'acquirente

Le parti hanno altresi convenuto di stipulare l'atto pubblico di cessione entro quindici giorni dal pagamento integrale del corrispettivo. Dall'esame complessivo delle clausole contrattuali emerge che, in realtà, si è in presenza di una promessa di cessione; in tal senso sono decisive le previsioni relative ad una retrocessione delle quote alla cedente a titolo di garanzia (art. 8), la specificazione che la

ha ricevuto in intestazione le quote al solo fine di effettuare le comunicazioni all'organo di vigilanza (art. 8). l'indicazione che la parte cedente è ancora nominalmente titolare dell'85% del pacchetto azionario (art 13), il rinvio ad una data successiva per la stipula dell'atto nella forma prevista ad substantiam (atto pubblico), il fatto che il libro soci sia trattenuto dalla cedente. L'ulteriore previsione di una ripartizione dei corrispettivi dell'attività tipica (premi) tra cedente e cessionaria, rispettivamente in misura del 60% e del 40%, appare compatibile con il mancato trasferimento delle quote e può essere interpretata (come ipotizzato dal consulente a pag. 19 della relazione) come contratto di agenzia correlato alla promessa di vendita. Quel che è certo, in ogni caso, è che l'atto in esame non determina alcun trasferimento di azioni a contrariamente a quanto risulta annotato nel libro soci.

Tale circostanza trova conferma nel successivo atto, del 2.9.2002, stipulato tra le medesime parti sostanziali, ossia tra e società che, nel frattempo, con atto del 26.6.2002, aveva acquistato l'intero pacchetto azionario di e che, quindi, la controllava interamente.

In tale scrittura privata le parti danno atto dell'avvenuto adempimento solo parziale del contratto del 31.1.2002 e, tenendo fermo quanto già eseguito in esecuzione di tale ultimo accordo, stabiliscono, in via transattiva, che la promissaria acquirente versi, per l'acquisto delle azioni, la somma di euro 1.240.000,00 entro il 31.12.2002.

Anche tale scrittura privata non risulta seguita dall'atto pubblico.

Rileva il collegio che il primo negozio prevedeva, alla clausola numero 5, lettera b),
l'obbligazione del cessionario di "sastituire entro sei mesi ... dalla data odierna il capitale
sociale della liberando gli immobili imputati a tale titolo che dovranno
essere restituiti alla precedente proprietà".

Tale previsione, espressamente qualificata come elemento essenziale del contratto, può interpretarsi come obbligazione della promissaria acquirente di versare una somma di denaro

M

De



al fine di consentire alla promissaria cedente di trasferire gli immobili costituenti il fondo di garanzia e così "svincolarli". Non è, però, dato comprendere se tale obbligazione sia ulteriore rispetto a quella di pagare il corrispettivo della cessione, pari a 12.000.000.000 di lire, o se, invece, il prezzo stesso sarebbe stato in tutto o in parte utilizzato a tale fine.

La questione viene ripresa nella scrittura del 2.9.2002, nella quale si dà atto dell'inadempimento dell'obbligo di sostituzione del capitale di cui alla clausola 5, lettera b) e si prevede che, solo dopo tale adempimento, da compiersi entro e non oltre 3 31.10.2002 - termine diverso da quello, pure essenziale, che lo stesso atto alla lettera q) individua al 31.12.2002 per l'esecuzione del contratto-, la promissaria acquirente sarebbe entrata in possesso del 51% del capitale sociale di ancora detenuto da

L'esame congiunto dei due atti del 31.1.2002 e del 2.9.2002 porta ad evidenziare una serie di palesi incongruenze ed illogicità, ulteriori rispetto alla già rilevata assenza di effetti traslativi del primo atto, che pur si qualifica come cessione di quote.

In particolare, ci si riferisce: alla mancata individuazione del valore complessivo delle quote cedute e del loro numero (85% stando al primo atto e 51% stando al secondo atto); alla mancata individuazione del complesso immobiliare del cui svincolo si tratta, genericamente definito come di proprietà del gruppo complesso il cui valore non è nemmeno approssimativamente indicato -cosa, questa che impedisce di capire l'entità ed il valore della controprestazione, ossia dell'impegno assunto dalla di versare una somma di denaro che ne consentisse la sostituzione-; la assoluta incongruenza tra il prezzo della cessione previsto nel primo contratto -12.000.000.000 di lire- e quello previsto nel secondo -1.240.000,00 euro, pari a circa 1/5 del primo senza che le parti abbiano

In ogni caso, e a prescindere da ogni considerazione circa la natura, simulata o meno, dell'atto del 2.9.2002, può concludersi che neppure tale atto, nemmeno fermalmente, determina alcun trasferimento di azioni a

minimamente fatto cenno a ragioni che lo giustificassero, quale avrebbe potuto essere, ad

di cui si dira in seguito-

esempio, l'avvenuta ispezione della

Tra le medesime parti, viene stipulato un terzo atto, il 9.1.2003, con cui si stabilisce, a modifica delle precedenti intese, che la seconda società si impegna ad acquistare l'intero pacchetto azionario di corrispondendo la somma "residua" di 1.000.000,00 di euro. Parte di tale somma, pari a 200.000 euro, sarebbe stata corrisposta al momento della stipula di atte pubblico di cessione del 15% del capitale di detenuto da

M

W



mentre i restanti 800,000 euro sarebbero stati corrisposti entro il 31,5,2003. Vi è, poi, una clausola che prevede che a garanzia dell'adempimento dell'obbligazione di pagamento del prezzo, l'acquirente

st impegna a consegnare quattro assegni bancari emessi dalla ceduta in favore del cedente assegni effettivamente consegnati (vd. allegato 23 consulenza che sarebbero stati restituiti a nel caso di mancata stipula dell'atto pubblico di vendita delle azioni detenute da Tale pattuizione, e soprattutto le conseguenze dell'inadempimento, risultano così singolari da essere incomprensibili.

E, comunque, certo che neppure con tale atto vi è stato un trasferimento di quote a

Il successivo 15.1.2003 vi è un quarto contratto con cui le medesime parti, ad integrazione di quanto stabilito sei giorni prima, riconoscono che la scrittura privata del 31.1.2002 non era una vera e propria cessione ma una cessione delle azioni in garanzia dell'adempimento degli obblighi di

, obblighi peraltro non specificati. Parimenti come non traslativo viene interpretato dalle parti l'atto del 26.6.2002 stipulato tra

(atto cui non ha partecipato e che, quindi, non aveva

titolo alcuno per interpretare in forma autentica).

Su tali premesse, rinuncia, in caso di adempimento della

al pagamento del prezzo stabilito il 9.1.2003, ad ogni azione correlata a detta scrittura ed autorizza la predetta società "a distruggere il titolo azionario".

La natura simulata di tutti gli atti apparentemente traslativi finora esaminati è confermata da un ulteriore negozio, stipulato lo stesso 15.1.2003, con cui

cede a le proprie quote di (cfr. all.

15 consulenza ). Ed infatti, non è comprensibile come possa il che risultava aver già ceduto l'intero pacchetto azionario detenuto, aver ceduto altre quote.

In conclusione, quindi, sulla base di tutta la documentazione acquisita e sin qui esaminata, non è possibile per il collegio avere alcuna certezza in ordine alle complesse vicende di trasferimenti intermedi di quote; ciò che può considerarsi provato è che, al momento del trasferimento della sede all'estero, l'intero pacchetto azionario era stato rilevato da

In tal senso depongono sia le risultanze del libro soci, sia gli altri elementi acquisiti nell'istruttoria dibattimentale e, segnatamente, le dichiarazioni dei testi N





e la nota sottoscritta da quest'ultimo e da in data 2.9.2003, e relativa alla consegna di tutta la documentazione contabile. Da tale nota emerge in particolare che il si è qualificato al che curava la tenuta della contabilità della come socio della stessa e che proprio a detto imputato sono state consegnate tutte le scritture contabili, oltre ad una nota di credito relativa alle spettanze del commercialista, nell'impossibilità di reperire gli amministratori.

Sulla base della documentazione acquisita è stato invece possibile ricostruire con certezza la composizione dell'organo amministrativo; al riguardo, dagli atti emerge che:

- dal 25.7.1996 e fino al marzo 1998, procuratore e rappresentante stabile in Italia è stato
  - dal 17 marzo 1998 la carica di rappresentante stabile in Italia è stata ricoperta da
- dal 15.9.1999 tale carica è stata ricoperta da divenuto, al momento del trasferimento della società in Italia, il 5.5.2000, amministratore unico della stessa;
- a novembre 2000 é divenuto amministratore unico; fin dal luglio precedente egli era procuratore speciale (cfr. allegato 24 consulenza con ampia delega a compiere atti vincolanti per la società anche di straordinaria amministrazione (ad esempio stipulare contratti fideiussori di qualunque importo, vendere immobili, riscuotere crediti, rilasciare quietanza, aprire e chiudere conti, rinunciare ad ipoteche);
- il 21.6.2001 ha presentato le proprie dimissioni ed è stato nominato un consiglio di amministrazione composto da e come consiglieri, e come presidente;
- il 21 gennaio 2002, a seguito delle dimissioni di tutti i membri del consiglio di amministrazione, è stato nominato un nuovo consiglio di amministrazione presieduto da
  - il 6 novembre 2002 è stato sostituito con 5
- il 16 luglio 2003 è stato nominato amministratore unico deceduto il 10.9.2003. Lo stesso giorno della nomina del la sede sociale è stata trasferita negli il curatore ha indicato nella relazione che sarebbe stato nominato anche un nuovo amministratore in persona di cittadino indiano. Va peraltro rilevato che, nella sentenza dichiarativa di fallimento (all. 29 alla relazione dott





consulente del pubblico ministero,) si è ritenuto che il trasferimento della sede sociale all'estero sia fittizio.

La sede principale della società è stata dapprima in . . . . . . e, poi, in

Vi erano, inoltre, più sedi operative in in via

ed in via di

Occorre a questo punto esaminare ciascuna delle operazioni che formano oggetto dei capi di imputazione, verificando, di volta in volta. l'autore dell'attività di gestione posta in essere.

Si esamineranno per prime quelle aventi ad oggetto il patrimonio immobiliare,

La prima operazione è relativa all'immobile sito nel comune di contestata al capo A-a agli imputati

Il magazzino era stato in precedenza acquistato da con atto del 5.10.1999, da , società che aveva la stessa sede sociale della acquirente ed il cui oggetto sociale era la produzione di film.

Non è stato acquisito quest'ultimo contratto; dalla visura ail'anagrafe tributaria prodotta in atti (cfr. allegato n. 137 consulenza — emerge che l'immobile sarebbe stato pagato 61.974 euro (cifra verosimilmente frutto di errore materiale nella compilazione della scheda relativa all'immobile, in quanto composta dagli stessi numeri -tranne il numero 8 finale-, che compongono il successivo prezzo di vendita ed in quanto assolutamente sproporzionata rispetto ai prezzi delle successive cessioni).

E' stato altresi accertato che la società , con sede in , ha avuto come amministratore unico dal 4.10.1999 al 6.10.1999 ; e, dal 15.10.2000 fino alla cancellazione (del 27,4.2001) , che ha anche ricoperto il ruolo di liquidatore. Dal 6.10.1999 al 15.10.2000 è stata amministrata da

moglie di
Soci della stessa, fino al 7.12.2000, erano 5 e in seguito socio unico è stato







, invece, è	stata costituita nel 1999, co	on sede in via Fra	incesco	Nitti 11
ed è stata amministrata da	e liquidata nel	settembre 2002.	Il suo	capitale
sociale era detenuto da	(10%) e	(90%).		

In relazione alla compravendita sopra descritta, il pubblico ministero contesta agli imputati di aver distratto o dissipato il prezzo asseritamente ricevuto da

L'accertamento della penale responsabilità degli imputati presuppone, donque, che il prezzo di vendita sia stato incassato dalla fallita e poi distolto dalle finalità dell'impresa.

Al riguardo, il collegio ritiene ragionevolmente ipotizzabile che l'intera operazione sia stata totalmente simulata e si sia esaurita in un fittizio passaggio di proprietà del bene tra società comunque controllate dagli stessi soggetti (

Ciò in quanto, nonostante siano stati acquisiti agli atti i contratti da cui risulta che il prezzo è stato interamente versato prima della stipula, tutti i consulenti sono concordi nell'affermare che non risulta alcuna movimentazione di denaro corrispondente al pagamento del prezzo, nè in entrata nè in uscita.

Non è quindi provato che il prezzo di vendita sia stato, prima, pagato all'alienante , e, poi, ricevuto dalla stessa, in sede di ri-acquisto dell'immobile.

A ciò si aggiunga che l'intera operazione pare priva di giustificazione economica, perché il magazzino è stato trasferito fra tre società formalmente al medesimo prezzo e senza che emerga la sua destinazione all'esercizio di alcuna delle tre imprese.

Si consideri, infine, che le tre società avevano la medesima sede sociale (via

) ed inoltre che vi è una coincidenza soggettiva tra le persone fisiche che
rivestivano la qualità di soci o amministratori delle stesse. A tale ultimo riguardo si evidenzia
che ha agito quale amministratore di nella vendita
del 5.10.1999 e quale amministratore di s.p.a. nell'acquisto del 21.10.1999, mentre
ha agito come amministratore di nella vendita del
7.2.2001 a ed era socio di tale ultima società sia in tale data che al momento
dell'acquisto del 21.10.1999. Egli, inoltre, è stato, nelle date sopra indicate, socio unico ed
amministratore di

invece, per quanto si dirà in seguito, ha ricoperto il ruolo di amministratore di fatto di mentre la mogli era socia ed amministratrice di nelle date sopra indicate.







In conclusione, quindi, i rapporti tra le società intervenute e, soprattatte, l'assenza di prova in ordine alla ricezione del prezzo di vendita, lasciano sussistere il fondato dubbio che le cessioni siano state solo simulate per motivi che l'istruttoria non ha permesso di accertare.

Ne deriva che, in assenza di prova certa circa l'esistenza nel patrimonio della fallita della somma asseritamente derivante dalla vendita del magazzino sito in s'impone, pur se ai sensi del secondo comma dell'art. 530 c.p.p., l'emissione di una sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto.

Si può quindi passare all'esame della seconda operazione immobiliare contestata al capo B-c agli imputati

avente ad oggetto gli immobili ubicati nel comune di

Anche in relazione a tale capo di imputazione, in cui si contesta il mancato incasso o, in alternativa, la distrazione del prezzo di vendita degli immobili alla società

si deve giungere alle conclusioni appena esposte in relazione ai beni di

Il consulente del pubblico ministero, ha riferito che la società
., il cui capitale sociale era detenuto per il 99% da . -all'epoca e
per il restante 1% da ha venduto, con atto in data 23.9.1999, a
. immobili siti in per un valore di 4002,00 euro (valore tratto dalle annotazioni
sull'anagrafe tributaria: cfr. allegato 77 consulenza

In realtà, dalla relazione ispettiva della Banca d'Italia (efr. pg. 20 allegato 118 della consulenza Farano) emerge che il contratto è stato stipulato in data 20,9,1999 per l'importo di 7,750,000,000 di lire. L'atto è stato sottoscritto da nella duplice veste di procuratore speciale di e di rappresentante stabile di

Il 10.10.1999 ha ceduto i medesimi beni in leasing a

e, successivamente, a la quale li ha riscattati il successivo 12.10.2001.

Il consulente ha riferito che il prezzo di vendita (rectius di riscatto, come accertato dalla Banca d'Italia) era complessivamente di 3,716,209 di euro. Tale valore è stato dal consulente tratto dall'allegato 86 alla propria consulenza (visura anagrafe tributaria) la cui lettura evidenzia, però, che il prezzo di compravendita è di 3,716,209,000 di lire.

Non è stato possibile acquisire gli atti di vendita o di locazione finanziaria, di talche tutte le indicazioni fornite dal consulente circa il prezzo e la natura degli atti eracrgono dalla documentazione reperita presso l'agenzia delle entrate. Non sono stati prodotti gli eventuali







allegati alla relazione della Banca d'Italia, per cui non è dato sapere con certezza se l'operazione sia stata una compravendita o una locazione finanziaria e se il prezzo di vendita o di riscatto sia stato pattuito in lire o in euro.

Quel che è certo è che non risultano movimentazioni di denaro dai conti correnti esaminati dal consulente che riguardino il pagamento del prezzo di acquisto o di riscatto da parte di

Né risultano movimenti di denaro in uscita corrispondenti ad un pagamento del prezzo di acquisto dei medesimi beni da

Anche in questo caso, la mancanza di prova in ordine a movimentazioni di denaro in entrata ed în uscita, valutata unitamente ai collegamenti di natura soggettiva tra le tre società intervenute nell'operazione ( ) induce il tribunale a ritenere che le cessioni siano solo simulate e che nessun trasferimento ne di immobili ne di denaro esse abbiano prodotto.

Si consideri a tale ultimo riguardo la duplice veste rivestita da nel contratto con : il fatto che ha avuto come amministratore soggetto il cui collegamento con il gruppo facente capo a stato sopra evidenziato; ed ancora la circostanza che la sede della stata in fino al 2001 e quindi ha coinciso con la sede secondaria di

A ciò si aggiungano le vicende che hanno successivamente interessato gli stessi immobili, che vengono riportate qui in modo sintetico:

- il 26.6.2002 i beni per 1.187.850 euro. Si sottolinea che è stata costituita il 9.1,2002 con soci: ed amministratore unico lo stesso

dal 9.1.2002 at 22.1.2004

- il 22.1.2004 li ha cedoti a l. al valore complessivamente pari al prezzo di vendita tra

- il 23.2.2004 li ha venduti per lo stesso importo alla

Premesso che il ruolo di verrà esaminato con riferimento agli immobili di , anche in questo caso deve concludersi che non vi siano elementi certi in base ai quali ritenere che gli imputati abbiano incassato e distratto il prezzo ovvero che abbiano dissipato il complesso immobiliare, vendendolo senza corrispettivo, e ciò in





quanto difetta la prova che detti beni siano mai entrati effettivamente nel patrimonio della fallita.

Del resto, il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale è un reato di danno, che presuppone il depauperamento del patrimonio sociale in danno dei creditori; nel caso di specie, di contro, vi è il fondato dubbio che gli imputati si siano limitati a predisporre falsa documentazione al solo fine di far fittiziamente risultare la proprietà di beni in capo alle varie società controllate, in ipotesi al fine di rappresentare in capo a ciascuna società ed in tempi diversi una consistenza patrimoniale in realtà insussistente.

Si deve quindi pervenire ad una sentenza assolutoria, anche se ni sensi del secondo comma dell'art. 530 c.p.p., per insussistenza del fatto.

La terza operazione immobiliare è contestata al **capo C-e** agli imputati

In particolare, si contesta agli imputati il mancato
incasso o, in alternativa, la distrazione del prezzo di vendita pari a 7.127.105,20 euro degli
immobili siti in alla società in data 30.9.2002.

Emerge dalla documentazione acquisita che la fallita ha acquistato, con atto pubblico del 21.9.2001, dodici villini siti in dalla società per 13.800.000.000 di lire (allegato 57 consulenza dott. Farano); l'atto è stipulato da quale procuratore speciale di quale amministratore di ... Il prezzo, secondo quanto dichiarato dalle parti in fase di stipula (clausola n. 5), risultava già versato; non vengono, però, indicate ne le date ne le modalità di pagamento.

Il successivo 30.10.2002

uscita.

ha venduto otto villini

al prezzo 7.127.105,20 euro, prezzo che avrebbe dovuto essere pagato, per la quasi totalità (7.000.000 di euro) entro il successivo 10.12.2002.

Non è stato possibile riscontrare né l'avvenuto pagamento del prezzo di acquisto dei beni dalla . né quello della successiva rivendita alla in quanto l'analisi dei conti correnti non evidenzia alcuna movimentazione né in entrata né in

Quanto alle società venditrice e acquirente, si rimanda, per alle precisazioni sopra svolte, mentre, per si rileva che si tratta di una società uni-personale costituita nel settembre 2002, con socio unico ed amministratore (che ha ricoperto, nel medesimo periodo, ossia da luglio 2002 a settembre







2002, la carica di liquidatore di altra società del gruppo di cui fa parte la fallita, ossia di

Valgono per tale operazione le stesse considerazioni sopra svolte, in base alle quali, attesa la parziale coincidenza tra i soggetti intervenuti nella stipulazione degli atti, e l'assenza di prova in ordine all'avvenuto pagamento del prezzo di acquisto, non può ritenersi sufficientemente accertato che i beni siano mai entrati a far parte del patrimonio della fallita.

Richiamando quanto sopra detto, si deve pervenire, quindi, ad una pronuncia assolutoria, ai sensi dell'art. 530 comma 2 c.p.p., anche in relazione a tale capo di imputazione, per insussistenza del fatto.

Così esaurita l'esposizione per quanto attiene ai profili distrattivi del patrimonio immobiliare, si può passare ad esaminare i fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale aventi ad oggetto somme di denaro, che, secondo l'impostazione accusatoria, gli imputati avrebbero posto in essere mediante prelevamenti diretti, disposizioni di bonifico o emissione di assegni circolari dai conti correnti sociali.

Non si seguirà nell'esame delle risultanze dell'istruttoria dibattimentale l'ordine dei capi di imputazione, ma verranno presi in esame tutti i conti ed i libretti di deposito interessati dalle operazioni contestate come distrazioni.

La società, secondo quanto ricostruito dal consulente del pubblico ministero, era intestataria di tre conti correnti presso Banca Popolare di Milano, filiale n. 441 di via del Tritone, Roma; di due conti correnti presso BNL e di due libretti di deposito aperti presso MPS Banca Personale, filiale di Caserta.

Le operazioni che formano oggetto dei capi di imputazione riguardano solo i conti correnti accesi presso BPM ed i libretti di deposito.

#### Conto n.

Tale conto è stato acceso il 19.1.2001 e chiuso il 21.8.2003, con una sofferenza di 9.758.95 euro.

Le operazioni rilevanti ai fini del presente processo, descritte dal consulente del pubblico ministero e risultanti dalla documentazione acquisita, sono le seguenti:

tre bonifici in favore di effettuati il 27.3.2002, per 258.228,44 euro; il 18.4.2002, per 180.759,91 euro; il 6.5.2002, per 100.000,00 euro (totale 538.988,35) -capo C-g.



Nella prospettazione accusatoria, poiche non risultano evidenze di operazioni che giustifichino dal punto di vista economico i bonifici sopra indicati, gli esborsi costituirebbero distrazioni in danno della società (cfr. pg. 81 consulenza).

A fronte di tali rilievi, il consulente della difesa di ha prodotto due fatture per importi identici a quelli dei bonifici del 18.4.2002 e del 6.5.2002 (vedi all. 19 alla sua relazione) che provano l'esistenza di rapporti commerciali e/o professionali tra le due società e giustificano le dazioni di denaro come pagamenti di provvigioni su fideiussioni.

Quanto al terzo bonifico, del 27.3.2002, il consulente della difesa di

ha depositato copia dell'ordine di bonifico, riportante la causale "pagamento provvigioni" (all. 38 alla sua relazione).

Osserva il collegio che la documentazione prodotta dai consulenti di parte fornisce una seppur formale giustificazione a tali disposizioni di pagamento. Schbene non siano stati acquisiti elementi certi per ritenere che le prestazioni indicate nella causale siano state effettivamente rese, gli atti prodotti introducono un ragionevole dubbio in ordine alla sussistenza di una giustificazione economica dell'esborso alternativa rispetto a quella della mera distrazione. Nel contempo, gli stessi elementi rendono scarsamente affidabili le argomentazioni del consulente del pubblico ministero (unico elemento posto a base dell'accusa) in quanto egli, nell'affermare che le operazioni erano prive di causale, ha omesso di esaminare la documentazione poi messa in evidenza dai consulenti degli imputati (di cui aveva la disponibilità certa, almeno in parte: si pensi alla causale del bonifico del 27.3.2002).

Si impone, quindi, una pronuncia assolutoria in relazione al capo C-g per insussistenza del fatto, ai sensi del secondo comma dell'art. 530 c.p.p.;

2) tredici bonifici descritti al capo C-h, per un totale di 2.605.255,07 di euro; sei bonifici descritti al capo D-k, per un totale di 911.474,91; sette assegni circolari indicati al capo C-a per l'importo complessivo di euro 801.840,81; dicci assegni bancari indicati al capo D-a per l'importo complessivo di euro 1.304.937,07.

Quanto ai bonifici, elencati dal c.t. dott. Farano nella tabella alle pagine 82 e 83 della relazione e divisi dal pubblico ministero in due distinte contestazioni in relazione alla diversa imputazione soggettiva, va solo precisato che il consulente non ha descritto il primo bonifico contestato al capo C-h (si tratta di un bonifico di 100.000,00 euro in favore di

del 31.7,2002), ma non vi è dubbio che l'operazione sia stata

V



effettuata, come si evince dalla deposizione del maresciallo Finocchiaro (pag. 18-19 verbale stenotipico udienza del 27.11.2013) e dalla documentazione prodotta dalle difese.

Tutte le disposizioni di bonifico sono state ritenute dal consulente Farano prive di giustificazione, in quanto la stessa non è desumibile dalla documentazione acquisita. Il consulente, in particolare, oltre a sostenere la mancanza di operazioni economiche sottostanti che giustifichino i pagamenti, ha poi analizzato, al fine di corroborare le proprie argomentazioni al riguardo, i rapporti tra la fallita ed i singoli beneficiari delle disposizioni di pagamento, evidenziando quanto segue:

e due al capo D-k). Il ha rilevato, oltre alla mancanza di causale, che non risultava agli atti il fatto che membro del consiglio di amministrazione della era all'epoca anche socio della fallita.

Tale prospettazione è stata smentita dalla documentazione prodotta dal consulente tecnico della difesa In particolare, il c.t. ha evidenziato che i quattro bonifici (e. come si vedrà in seguito, gli assegni) costituiscono, in realtà, tranches di finanziamenti erogati dalla fallita alla nel corso dell'anno 2002.

'Tali finanziamenti sono stati da restituiti mediante conferimento di un mandato ad incassare il credito dalla stessa vantato (all. 23 c.t. i), nei confronti della Provincia dell' a sua volta debitrice di (all. 24 medesima consulenza). La somma è stata effettivamente incassata dalla fallita proprio sul conto numero (all. 25 medesima consulenza).

In particolare, risulta agli atti un primo finanziamento di 650.000 euro (sono le uscite di cui ai capi C-h e C-a) e, poi, un secondo finanziamento di 480.000 euro (uscita di cui al capo D-k). A fronte di tali finanziamenti, la restituzione, che comprendeva anche gli interessi, per un totale di 1.439.041 euro, è stata effettuata da con il conferimento del mandato alla fallita per incassare i bonifici ordinati dalla Provincia dell'. (pari rispettivamente a 777.063 euro ed a 661.978 euro), Inoltre, tra

e la fallita sono stati accertati altri rapporti che giustificano gli ulteriori esborsi effettuati. Si tratta degli assegni di cui al capo D-a, emessi per gli importi di 183.000 euro, 183.000 euro e 184.000 euro, rispettivamente del 16.1.03 il primo e del 21.1.2003 gli altri due. A fronte di questi assegni (di cui il consulente nulla dice e rispetto ai quali manca, dunque, ogni prova a carico) è comunque emersa l'esistenza di un ulteriore mandato all'incasso conferito il 21.2.2003 (all. 26 consulenza ) alla fallita da

avente ad oggetto i crediti vantati da quest'ultima società nei confronti di credito pari a 1.027.660,45 euro.

Secondo il consulente "quindi, quest'ultimo finanziamento, concesso con i tre assegni sopra indicati (per un totale di 550,000 euro), sarebbe stato garantito con la cessione di un credito maggiore rispetto alla somma erogata. Orbene, a prescindere dall'incasso, ciò giustificherebbe l'uscita come effettivo finanziamento, atteso che non si potrebbe altrimenti spiegare la concessione del mandato a riscuotere in favore della fallita da

Così ricostruite le operazioni n favore di , osserva il collegio che, quanto ai bonifici e agli assegni circolari di cui al capo C-a, è stata raggiunta la prova in ordine alla loro natura di finanziamenti, così palesando l'infondatezza dell'impostazione accusatoria. Quanto, invece, agli assegni bancari di cui al capo D-a, in totale assenza di prove a carico (il consulente Farano non ha infatti preso in considerazione questi titoli né alcuna altra prova è stata sul punto introdotta) non vi sono ragioni per disattendere la ricostruzione offerta dalla difesa;

a come sopra giá evidenziato, è socia della fallita e ció, secondo il consulente Farano, costituirebbe ulteriore indizio in ordine alla insussistenza di ragioni economiche dei trasferimenti di denaro in suo favore (si tratta dei bonifici di cui ai capi C-h e D-k e degli assegni bancari di cui al capo C-a).

Al riguardo, tuttavia, i consulenti di hanno prodotto una serie di documenti che appaiono idonci a fornire giustificazione dei movimenti di denaro. In particolare, sono stati acquisiti: una lettera di incarico per la stipulazione di polizze fideiussorie conferita dalla fallita alla in data 7 marzo 2002 (all. 30) ) e una serie di fatture emesse da quest'ultima società (all. 32 consulenza e 46 consulenza ) aventi ad oggetto proprio le prestazioni oggetto della lettera di incarico e recanti importi coincidenti con quelli di cui ai bonifici ed agli assegni oggetto di contestazione. Sul punto, le argomentazioni del consulente tecnico del pubblico ministero sono in parte superate -per quanto attiene ai rilievi di interconnessione soggettiva tra beneficiario e disponente- ed in parte del tutto smentite -per quanto attiene alla ritenuta mancanza di causa delle dazioni-. A ciò si aggiunga che, secondo l'accusa,

sarebbe beneficiaria dell'importo di 82.633,00 di cui all'assegno bancario del 18.9.2002 (v. sesto assegno indicato alla tabella sub capo C-a); l'istruttoria, di contro, ha permesso di accertare che tale assegno è stato emesso in favore della e che, dunque, erroneamente è stato attribuito in rubrica, sulla base,







evidentemente, delle parimenti erronee conclusioni del consulente tecnico del pubblico ministero, alla (al riguardo, si veda esame teste

e assegno acquisito in copia nel corso dell'escussione).

Soltanto per il bonifico di 70.000 euro (terzo bonifico della tabella di cui al capo C-h) non è stata prodotta giustificazione. Ciò nonostante il collegio ritiene che, in considerazione dell'importo di tale bonifico, esiguo rispetto all'entità dei rapporti economici accertati tra le parti (pari a circa 900.000 euro), della oggettiva esistenza di un legame contrattuale di carattere stabile tra di esse e della giustificazione fornita in relazione a tutte le altre dazioni, l'impostazione accusatoria non possa essere condivisa neppure con riferimento a tale residuo bonifico;

risultano beneficiari, con riferimento al conto 20220 in esame, di alcuni bonifici di cui ai capi C-h, D-k.

Secondo il consulente Farano anche tali operazioni, come sopra detto, sarebbero distrattive in quanto sprovviste di giustificazione economica; inoltre, quanto a legale rappresentante di ..., il dott. evidenzia che si tratta di soggetto che non ha presentato alcuna dichiarazione fiscale, a partire dall'anno di imposta 2002, e che era rappresentante di nove società.

Dall'esame degli atti è emerso che Ecoplast s.r.l. ha effettuato una rimessa vincolata a con causale polizza fideiussoria per euro 1.848.565, in data 17.9.2002, sul conto numer acceso presso BPM (allegato 102 consulenza Farano).

Tale somma deve verosimilmente essere qualificata come finanziamento: ed infatti, è stata acquisita copia dell'ordine di bonifico che reca la causale sopra indicata: inoltre, dalla documentazione mostrata al teste Finocchiaro nel corso dell'esame (ed acquisita in copia all'udienza del 27.11.2013), è emerso che tale somma costituiva un "vincolo" in favore della fallita su disposizione della Ecoplast s.r.l. e che essa è stata restituita pressoché interamente (ad eccezione di 11.000 euro circa) con sei disposizioni di pagamento in favore di

(amministratore) ed Due di esse sono state effettuate sul conto e quattro sul conto : (cfr. allegato alla nota della guardia di finanza in data 19.1.2010 acquisito all'udienza di cui sopra e all. 17 c.t. dott. ). Non è quindi possibile affermare con certezza che si tratti di distrazioni piuttosto che di svincoli, come peraltro emerge anche dalla causale dei bonifici acquisiti in copia. Da ciò consegue che, in relazione a tale operazione, manca la prova certa ed univoca della contestata distrazione.

Come già detto, nessuna prova è stata acquisita con riferimento agli assegni bancari tratti sul conto corrente in esame, poiche il consulente non li

W





ha esaminati. Peraltro, va comunque considerato che l'istruttoria dibattimentale ha permesso di evidenziare l'esistenza di rapporti economici tra la fallita e relativi alla emissione di fideiussioni. In particolare, sono state prodotte due fatture (cfr. all. 38 alla relazione e risulta che ha rimesso a sei assegni di euro 51.645,69 con la causale "pagamento dei sinistri riguardanti la ns. società" (all. 39 medesima consulenza). Quindi, anche se non vi è perfetta coincidenza tra gli importi indicati nelle fatture e la somma complessiva versata con gli assegni di cui sopra, c'è un principio di prova circa la sussistenza di una giustificazione economica per la loro emissione;

ha ricevuto l'importo di 200,000 euro portato con assegno bancario del 23.1.2003. Nella prospettazione accusatoria (capo D-a) si tratterebbe di una distrazione. In realtà, a fronte del dato oggettivo del pagamento di tale somma, unico elemento che conforta l'ipotesi accusatoria, è stato accertato (v. informativa GdF del 19.1.2010, all. 44 c.t. che il in data 20.1.2003, ha versato con assegno sul conto n. il complessivo importo di 280.000 euro (200.000 euro con assegno bancario tratto sul suo conto personale e 80.000 euro con due assegni circolari). Ad avviso del collegio, pur non essendo stato possibile accertare la causa sottostante l'operazione ed in mancanza di alcun ulteriore approfondimento al riguardo, non può qualificarsi l'esborso quale distrazione, atteso che, per effetto dei versamenti ad opera del Russo, il pagamento effettuato dalla fallita non risulta aver prodotto, dal punto di vista oggettivo, alcun depauperamento del patrimonio sociale.

ha ricevuto un bonifico di 200.000 euro in data 23.10.2002 che, secondo l'accusa (si tratta dell'ottavo bonifico indicato alla tabella del capo C-h) integrerebbe una distrazione. In relazione a tale disposizione, il ha sostenuto che la stessa non troverebbe alcuna giustificazione di carattere economico nella documentazione acquisita.

Anche in tal caso, tuttavia, sono stati acquisiti agli atti documenti che forniscono una giustificazione all'uscita del denaro dal conto sociale. Il consulente infatti, ha depositato (v. all. 39 e 40) la distinta di bonifico in cui si attesta che la / ha ricevuto dalla fallita la somma di 200,000 euro a titolo di "finanziamento"; oltre a ciò, si rileva che la natura di finanziamento dell'esborso in questione trova conferma in ulteriori due bonifici dell'importo di 100,000 euro ciascuno effettuati dalla rispettivamente, in data 4.6.2003 e 10.6.2003 che recano come causale quella della restituzione del finanziamento ottenuto dalla

Ne consegue che anche in relazione a tale disposizione di pagamento deve pronunciarsi sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto.





In conclusione, con riferimento a tutte le operazioni poste in essere sul conto n. \_

, oggetto dei capi di imputazione C-h, D-k, C-a e D-a deve pervenirsi, pur se ai sensi del secondo comma dell'art. 530 c.p.p., ad una pronuncia assolutoria per insussistenza del fatto. Ed invero, i rapporti esistenti tra la fallita e le società che detenevano parte del suo capitale sociale, tenuto anche conto della natura verosimilmente simulata degli atti di cessione sopra esaminati, costituiscono grave indizio circa l'inesistenza delle prestazioni apparentemente giustificatrici delle erogazioni contestate; ciò nonostante, le allegazioni difensive circa la causa economica delle prestazioni e i mancati approfondimenti investigativi sul punto, non consentono di pervenire ad un giudizio di responsabilità.

#### Conto n.

Tale conto è stato acceso il 7.8.2002 e chiuso il 21.8.2003 con una sofferenza di 1.053,82 euro.

Si esamineranno, di seguito, le operazioni rilevanti ai fini del processo.

 Come già detto, la prima operazione registrata su tale conto è il versamento mediante bonifico della somma di euro 1.848.565 effettuato il 17.9.2002 dalla

Tale importo è stato prelevato, secondo il consulente , con assegni circolari per 299.000 euro in data 23.9.2002 e tramite bonifico di euro 1.500.000 in favore della stessa fallita sull'altro conto corrente n.

Secondo la prospettazione accusatoria, l'emissione degli assegni per euro 299.000 integrerebbe una distrazione o una dissipazione (capo C-f).

In realtà, dall'esame degli atti, è emerso che si tratta di assegni circolari emessi in favore di (v. all. 102 c.t. e all. 17 ) e, cioè, in favore di soggetto con il quale la fallita ha intrattenuto rapporti economici connessi al vincolo della somma di euro 1.848.565 ed al successivo e progressivo svincolo di cui si e sopra detto.

Si devono, quindi, qui richiamare, al fine di escludere la certa sussistenza di una distrazione, le conclusioni sopra formulate circa i rapporti tra . da una parte e e e ( dall'altra.

 Sullo stesso conto, in data 13.11.2002, viene registrato un bonifico in uscita in favore di per euro 250.000. Tale disposizione integrerebbe, secondo l'accusa, la distrazione contestata al capo D-i.

Al riguardo, si richiamano le considerazioni sopra esposte circa i rapporti tra la fallita ed il evidenziando che la stessa guardia di finanza ha inserito il bonifico in questione nel prospetto relativo alla ricostruzione dei rapporti tra la fallita ed





(v. allegato alla nota GdF 19.1.2010 mostrato al teste — nel corso dell'udienza del 23.11.2013).

3) Si registrano, infine, tre operazioni di prelievo per cassa in data 22, 23 e 31 dicembre 2002 rispettivamente di 1.000 euro, 5.000 euro e 15.000 euro effettuate, secondo il consulente Farano, con modalità tali da non consentire la ricostruzione della causale del prelievo (capo D-j).

Tali prelievi sono stati giustificati dagli imputati "con il rilievo che le somme sarebbero state utilizzate al fine di pagare l'onorario dello studio legale che aveva curato i procedimenti instaurati dinanzi al TAR del Lazio avverso i provvedimenti di divieto di intraprendere nuove operazioni e di cancellazione dall'elenco speciale di cui all'art. 107 T.U.B. emessi dalla Banca d'Italia.

Rileva il collegio che tale prospettazione non trova riscontro documentale in quanto non sono state prodotte le relative parcelle in ipotesi emesse dal difensore, sebbene agli atti vi sia una rinuncia all'insinuazione al passivo da parte dell'avv. : che, secondo quanto evidenziato dal curatore, avrebbe rappresentato la società nel giudizio dinanzi al TAR.

Ciò nonostante, occorre dare rilievo al fatto che gli importi non sono consistenti, tenuto conto del volume d'affari della società; che gli stessi appaiono compatibili con le tariffe professionali degli avvocati; che vi è coincidenza temporale tra i prelievi e l'instaurazione dei singoli procedimenti scaturenti dai provvedimenti emessi dalla Banca d'Italia ed acquisiti agli atti. Può, dunque, tenuto conto del complessivo quadro probatorio, ritenersi ragionevole che la destinazione prospettata dagli imputati trovi corrispondenza nella realtà; la ricostruzione alternativa prospettata dal pubblico ministero, del resto, presupporrebbe che gli imputati abbiano, in concorso tra loro, distratto soltanto la somma di 21.000 euro in contanti, pur disponendo la società di risorse ben più rilevanti.

In conclusione, alla luce dell'esame delle operazioni poste in essere sul conto reputa il collegio che debba essere esclusa la sussistenza delle ipotesi di reato al riguardo contestate (capi C-f, D-i e D-j) in mancanza di prova certa circa la sussistenza dell'elemento oggettivo.

Conto n.

Il conto BPM è stato aperto il 26.7.2000 e chiuso il 25.3.2002, con avanzo di euro 1.072,47 bonificato sul conto BPM.







Su tale rapporto sono descritte dal consulente Farano (v. pagg. 87-88) varie operazioni (tutte quelle superiori a lire 9.000,000) per le quali non è stata ravvisata una giustificazione. Nessuna di tali operazioni, tuttavia, costituisce oggetto di specifica contestazione in rubrica.

Anche sui conti accesi dalla fallita presso BNL sono state individuate dal consulente tecnico alcune disposizioni di pagamento non trasfuse, peraltro, in rubrica.

### Libretto di deposito n. aperto presso

Tale rapporto, intestato alla fallita, è stato aperto il 28,12,2000 attraverso il versamento di fire 2,000,000,000 (versamento verosimilmente riconducibile alla creazione del fondo obbligatorio per l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 107 TUB, come sostenuto dal teste ed è stato poi incrementato con altri versamenti di assegni datati 30,4,2001 e versati il 26,6,2001 per un totale di lire 280,000,000 (v. all. 106 consulenza

Sul conto sono stati altresi descritti dallo stesso consulente Farano due prelevamenti in contanti effettuati in data 2 e 26 febbraio 2001, per un importo di lire 280.000.000.

Secondo l'impostazione accusatoria, i due suddetti prelevamenti integrerebbero la distrazione di cui al capo A-b.

Tale ipotesi si fonda sulle conclusioni del consulente il quale, a pagg. 94 e 95 della relazione, ha sostenuto che i due prelievi effettuati in contanti, sono immediatamente successivi e di pari importo rispetto al versamento di lire 280,000,000 e costituirebbero, pertanto, un'indebita sottrazione di fondi appena versati sul libretto della società fallita.

In realtà, tale conclusione è frutto di un evidente equivoco del consulente, che ha collocato il versamento di lire 280.00.000 in data immediatamente antecedente rispetto ai prelievi (e cioè, in data 26.1.2011), mentre, dall'esame della documentazione dallo stesso consulente allegata all'elaborato (v. all. 106) emerge che il versamento è del 26 giugno 2001 e, dunque, successivo rispetto ai prelievi del 2 e del 26 febbraio 2001.

Osserva il collegio che, in mancanza di altri elementi di prova a sostegno dell'accusa, è verosimile ritenere che il successivo versamento possa costituire la restituzione al patrimonio sociale delle somme precedentemente prelevate e non, piuttosto, una distrazione, ciò imponendo una pronuncia assolutoria in relazione al reato di cui al capo A-b.

### Libretto di deposito n.

Su questo libretto, intestato a ed acceso il 23.10.2001, è confluito il saldo di 1.052.082,05 euro proveniente dal libretto n. 3159242, intestato alla fallita ed estinto il 7.1.2002, sopra esaminato.







Dalla relazione della guardia di finanza e dagli allegati alla consulenza del 
(all. 100) emerge che, oltre a tale somma, è stata su tale conto versata anche la somma di 
205.688,53, sempre in data 7,1,2002 a seguito dell'estinzione del libretto numero 
intestato alla fallita (cfr. allegati 113 e 117 consulenza dott. Farano).

La somma complessiva versata sul conto n. per effetto di queste due operazioni è, dunque, pari a 1.257.770,58 euro, somma integralmente proveniente da rapporti bancari accesi a nome della fallita.

Sul conto n. inoltre, precedentemente a tali versamenti, erano giacenti ulteriori somme, per cui, alla data del 15.1.2002, il totale complessivo presente sul libretto era di 1.578.030,9 curo.

L'intero importo, alla citata data del 15.1.2002, è stato prelevato per emettere 31 assegni circolari di pari ammontare in favore di

Quanto all'imputazione soggettiva delle operazioni in esame, dagli atti emerge che erano delegati ad operare sui libretti n.

e n. intestati alla fallita (v. annotazione di p.g. del 21.4.2009 all. 100 c.t. e documentazione relativa ai poteri di firma: allegato n. 116 medesima c.t.; distinte di prelevamento/versamento contenenti l'annotazione nell'intestazione:

### allegati 113 e 117 medesima e.t.).

Sia poi, erano delegati ad operare sul libretto numero , intestato a , come si evince dalla stessa nota del 21.4.2009 della guardia di finanza e dalla documentazione acquisita dal c.t. (allegato 117 c.t. ) e, inoltre, dalla annotazione sulle distinte di versamento in cui vengono indicati i nomi di come soggetti cui è riconducibile il rapporto.

Gli accertamenti eseguiti circa le persone che hanno concretamente posto in essere le operazioni hanno permesso di appurare che, ell'ettivamente, proprio i due delegati hanno compiuto i versamenti e i prelevamenti.

#### In particolare:

ha prelevato dal libretto n. , intestato alla fallita
il 7.1.2002 la somma di 1.052.082,05 e l'ha versata sul libretto n. cfr. distinta
n. ; del 7.1.2002, foglio IV. allegato 117 consulenza );

ha prelevato dal libretto n. : la somma di euro 205.688,53 (cfr. relazione della GdF in data 21.4.2009 e distinta n. lel 7.1.2002, foglio III, allegato

Or



ha prelevato dal conto corrente n. Pintera giacenza pari a 1.578,030,9 mediante richiesta di emissione di 31 assegni circolari in favore di Contestualmente egli ha chiesto la chiusura del conto.

Così ricostruita l'operazione, osserva il collegio che la somma complessiva di 1.257.770,58 curo è stata prelevata dai conti sociali (libretti n. e trasferita su un conto intestato a diverso soggetto, ossia alla controllante la fallita.

Ciò integra il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, atteso che l'operazione è priva di giustificazione economica e si traduce in un ingiustificato e gratuito depauperamento del patrimonio sociale. Ne rileva il fatto che il trasferimento di denaro sia avvenuto in favore della società controllante.

Ed infatti, in ossequio al principio dell'autonomia soggettiva di ogni singola persona giuridica, conformemente alla costante giurisprudenza di legittimità, ritiene il collegio che la presenza di un gruppo societario non legittimi per ciò solo qualsivoglia condotta di asservimento di una società all'interesse delle altre società del gruppo, dovendosi, per contro, ritenere che l'autonomia soggettiva e patrimoniale che contraddistingue ogni singola società imponga all'amministratore di perseguire prioritariamente l'interesse della specifica società cui sia preposto e, pertanto, di non sacrificarlo in nome di un diverso interesse, ancorché riconducibile a quello di chi sia collocato al vertice del gruppo, atteso che ciò procurerebbe un illegittimo danno ai creditori dell'organismo impoverito.

Responsabile di tale distrazione è senza dubbio che, come già detto, ha materialmente compiuto l'operazione di prelevamento dai libretti della fallita, in quanto delegato ad operare sugli stessi.

Sul punto va precisato che il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione contestato è un reato proprio degli amministratori della società. Di esso rispondono coloro che rivestono la qualifica di amministratori, siano essi di fatto o di diritto.

Ed infatti, non v'è dubbio che, in tema di reati fallimentari, l'amministratore di diritto, proprio per la sua qualità di legale rappresentante della società, risponda di tutte le condotte di bancarotta. Tale responsabilità sussiste anche nel caso in cui i reati siano stati commessi dall'amministratore di fatto della società ai sensi dell'art. 40 II co. c. p. per non avere impedito l'evento che aveva l'obbligo giuridico (art. 2392 c. c.) di impedire, sempre che sia stata raggiunta la prova che egli aveva la generica consapevolezza che l'amministratore effettivo poneva in essere una qualsiasi condotta di bancarotta.







Quanto all'amministratore di fatto della società fallita, secondo la unanime giurisprudenza, deve ritenersi che anch'egli è gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore di diritto, per cui assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a costui addebitabili.

Ai fini della qualificazione di un soggetto come amministratore di fatto di una società, occorre accertare se l'attività svolta in concreto abbia o meno comportato l'esercizio di poteri di gestione, pur prescindendosi dalla qualifica istituzionale formalmente assunta all'interno dell'organigramma aziendale. La figura dell'amministratore di fatto, in particolare, è riconnessa alla preliminare individuazione del contenuto dei poteri di gestione tipici dell'amministratore di diritto, i quali devono essere identificati, da un lato, nell'attività di controllo, verifica, direzione ed indirizzo di tutta la vita della società, prevalentemente sotto il profilo strategico, dandone comunicazione a terzi, dall'altro, nella rappresentanza organica della società, nel senso che l'attività sia direttamente riferita alla società stessa.

Al fine del riconoscimento della qualifica di amministratore di fatto, pertanto, è necessario gestire ell'ettivamente la società: è necessario, in particolare, che il soggetto goda di autonomia decisionale e di poteri di controllo, ma soprattutto che abbia il potere di adottare decisioni ehe investano in toto la società ed il suo futuro, e ancor più che possa programmare tali decisioni.

E', altresì, necessario che i terzi, esterni o interni, individuino tale soggetto come organo di direzione e di gestione. Ed infatti, perché ad un soggetto che non riveste cariche formali all'interno della società sia ricollegabile una responsabilità a titolo di amministratore di fatto, non è sufficiente che lo stesso si ingerisca, genericamente o una tantum, nell'attività sociale, essendo viceversa indispensabile l'accertamento positivo di un esercizio concreto e con un minimo di continuità delle funzioni proprie degli amministratori o di una di esse.

Con specifico riferimento al caso in esame, deve osservarsi che, in ipotesi di società di capitali, tra le funzioni proprie dell'amministratore, deve ricomprendersi il controllo sotto il profilo contabile e amministrativo, oltre all'attività di vera e propria gestione della società, intesa quale organizzazione sia interna che esterna, con riguardo alla formulazione di programmi, alla selezione delle scelte e all'emanazione delle direttive necessarie alla loro attuazione.

Esaminando la posizione di va evidenziato che egli ha, in primo luogo, direttamente o tramite la moglie detenuto partecipazioni e ricoperto eariche in alcune società che hanno intrattenuto rapporti con la fallita ed banno avuto un ruolo attivo nelle vicende che l'hanno interessata.

1





In particolare, si tratta delle società		, sopra esaminata come	
cedente degli immobili di	dī cui	, moglie di	ė
stata amministratrice dal 6.10.1999	al 15.10.2000; soci d	lella stessa, fino al 7.12.200	0, erano
		tre, aveva sede sociale in R	
come	nello stesso	luogo aveva una sede secon	ndaria la
fallita.			
Altra società da ricollegare ni	ě	costituita il 9.1.2	002 con
soci:		in Lorentee W	
Si consideri, inoltre, che com-	e sopra esposto nella	parte relativa alla ricostruzio	one delle
vicende societarie,	con atto del 26.	6.2002, risulterebbe aver a	equistato
l'intero pacchetto azionario di			
, inoltre, almer	no al momento dell'as	ssunzione del concordato pre	eventivo,
aveva la residenza in	ossia presso la se	ede della fallita e di	
, che, come si è avuto modo c	li osservare, oltre che	controllante della	è
anche beneficiaria della somma di	1.257.770,58 di euro,	oggetto di distrazione.	
Oltre a ciò, come sopra amp	iamente esposto,	era delegato ac	l operare
sui libretti n. e n. 1	intestati alla falli	ita, oltre che sul libretto ni	umero n.
intestato a			
Egli, înfîne, è stato assuntore	del concordato preve	ntivo proposto dall'avvocat	0
e poi non andato a buon fine per	il parere sfavorevole	e dei creditori. In tale vest	e egli ha
versato un assegno circolare di 1	00.000,00 euro e m	esso a disposizione dei cre	editori la
somma di euro 220.000.000 c	irca -mediante rilas	scio di fideiussione-, son	nme poi
successivamente integrate su richie	sta del curatore, per e	vitare il fallimento di	
L'imputato	ha, poi, riferito i	n sede di interrogatorio, pre	odotto ex
art. 513 e.p.p., che il suo ingresso	nella società	é opera di	che gli
aveva proposto di operare nel se	ttore. Egli ha specif	icato che 'si occi	ipava dei
pagamenti bancari.			
Sul punto va evidenziato c	he, secondo la giuri	sprudenza che si condivid	e, ai fini
dell'utilizzazione delle dichiaraz	ioni predibattimenta	li "contra alios" rese da	imputati
contumaci, assenti o che si siano r	ifiutati di sottoporsi a	d esame, la necessità del co	nsenso di
cui all'art. 513, comma primo, ulti	ma parte, c.p.p., non	comporta che esso debba ma	mifestarsi
in modo espresso e formale, con la	conseguenza che può	essere desunto per implicit	o dal solo
fatto che la disposta acquisizione	non abbia formato og	getto di specifica opposizio	ne. (Cass.

Pen. Sez. 5, n. 13895 del 14.1.2015).

Da tutti gli elementi fin qui esposti si può evincere che il ha ricoperto nell'ambito della società fallita un ruolo attivo nella gestione del patrimonio, tale da integrare tutti gli elementi richiesti per la sussistenza della qualifica di amministratore di fatto. Ed infatti, non può diversamente interpretarsi la circostanza che egli, senza alcuna disposizione dell'amministratore di diritto e senza alcuna successiva contestazione, abbia svuotato i conti prelevando l'intera ed ingente somma in essi depositata. Parimenti significativo nello stesso senso appare il fatto che egli abbia tentato di evitare il fallimento della società impiegando risorse proprie.

Suggestiva di un controllo immediato sulle vicende societarie si mostra, inoltre, la circostanza che l'imputato risiedesse proprio presso la sede della società controllante la fallita -beneficiaria della distrazione- e che controllasse altre società -prima tra tutti

che avevano la sede presso l'ufficio ove risultava svolgere la propria attività lavorativa,
 e dove aveva sede operativa la stessa fallita (

Non è stato possibile accertare se, come sostenuto dalla difesa dell'imputato la società sia stata di fatto gestita da due diversi gruppi di persone, l'uno facente capo a e se vi sia stata, nei primi mesi del 2012, una cessione delle quote sociali dal primo al secondo gruppo. Al riguardo, infatti, le confuse e contraddittorie risultanze della documentazione sopra esaminata (libro soci e vari contratti, preliminari e definitivi, di cessione di partecipazioni societarie) non consentono di trarre alcuna certa conclusione.

Ciò che, tuttavia, è certo è che abbia ricoperto al momento del fatti il ruolo di amministratore di fatto di .; in tale veste, dunque, egli risponde della distrazione sopra descritta e contestata al capo B-d.

Parimenti certo è che nella stessa posizione si trovasse

anch'egli delegato a operare sui medesimi libretti di risparmio. Non si può, infatti, non
ritenere il previo accordo tra

— i nel compimento dell'operazione di
distrazione, in quanto è stato

— a prelevare, solo una settimana dopo il
versamento, l'intera somma distratta mediante richiesta di emissione di 31 assegni circolari
in favore di

Deve pertanto, con separata ordinanza, essere disposta la trasmissione degli atti al pubblico ministero a carico di per concorso nel reato di cui al capo in esame.

Concludendo l'esame della posizione del Viscione, il tribunale ritiene di non poter aderire alla ricostruzione proposta dal dott. Solano, consulente tecnico dell'imputato.

V





Il consulente, in particolare, ha ritenuto che, con la scrittura privata del 31.1.2002, sopra più volte richiamata, si sarebbe determinato un cambio di titolarità del pacchetto di controllo della che sarebbe stato ceduto da

-società controllata dal tramite la moglie- al prezzo di lire 12,000,000,000.

In tale contesto, secondo il , i prelevamenti effettuati da \ sui conti sociali costituirebbero l'incasso del prezzo di vendita delle quote (o di parte di esso); in particolare, il avrebbe effettuato, in adempimento della propria obbligazione, vari versamenti sui conti della contabilizzati come crediti verso soci; tali somme sarebbero state, poi, prelevate direttamente dal venditore in conto prezzo.

Tale ricostruzione, come già anticipato, non è condivisibile per i seguenti motivi:

- in primo luogo, deve ribadirsi che l'atto stipulato in data 31.1.2002 prevedeva, contrariamente a quanto osservato dal consulente, che prezzo di 12.000.000.000.000 di lire sarebbe stato pagato, quanto a lire 1.000.000.000, con assegni al momento della stipula, e quanto a lire 11.000.000.000, entro 6 mesi con assegni post datati emessi lo stesso giorno della stipula dall'acquirente E' evidente dunque, che l'atto non prevedeva le modalità di pagamento cui ha fatto riferimento il consulente. E' appena il caso di rilevare, poi, che i prelievi da parte del sono avvenuti in data 7.1.2002 e, cioè, in data antecedente rispetto alla stipula dell'atto;

 inoltre, vanno richiamate le considerazioni sopra svolte circa l'impossibilità di stabilire, sulla base delle risultanze dell'istruttoria dibattimentale, se tali atti abbiano avuto realmente efficacia traslativa. Resta il fatto che, in ogni caso, il contenuto di tali atti è assolutamente incompatibile con la ricostruzione proposta dal consulente del

il dott. , infine, non ha provato documentalmente quale sia il fondamento della sua ricostruzione (ad esempio indicando quali siano i conti su cui avrebbe versato il denaro e con quali modalità); ed anzi, dall'esame dei rapporti bancari (libretti n. e n.

gh



) oggetto dei prelievi distrattivi effettuati dal cenerge che la relativa provvista non è stata fornita dal

L'istruttoria, în realtă, ha dimostrato che anche ha avuto un ruolo gestorio all'interno della società fallita. Al riguardo, appare significativo il fatto che l'imputato risulta aver materialmente operato sui conti correnti della società, disponendo, in forza della delega dal 23.10.2001 al 26.9.2003 (v. all, 101 consulente sul conto corrente n. bonifici di cui al capo C-h ed ha emesso gli assegni di cui al capo C-a ed i bonifici di cui al , pagg. 20-21 trascrizione udienza del capo D-k (v. dichiarazioni teste 27.11.2013). Egli înoltre, è risultato essere procuratore della fallita ai fini dell'emissione di polizze e si è relazionato per conto della società con gli ispettori della Banca d'Italia nel corso dell'ispezione condotta dal 18 febbraio al 21 marzo 2002, tant'è che la stessa Banca d'Italia (v. allegato 118 consulenza Farano) lo ha considerato come amministratore di fatto, socia della Egli, peraltro, è il marito di al 97% e ha dichiarato al curatore, nel corso dell'audizione del 18.4.2005, di essere il reale titolare della

Ciò nonostante, l'unica operazione per la quale il tribunale ha ritenuto provata la sussistenza di una attività distrattiva non è stata contestata al ne risulta da costui commessa.

Va, invece, emessa sentenza di assoluzione a favore di cui è contestato il medesimo reato (capo B-d) in qualità rispettivamente di presidente e di membri del consiglio di amministrazione di

Come noto, infatti, l'amministratore di diritto, per il solo fatto di rivestire tale carica, assume una posizione di garanzia con riferimento all'adempimento degli obblighi formali previsti dalla legge. Così, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, egli concorre, ai sensi dell'art. 40, secondo comma, c.p. (omissione di impedimento dell'evento in dipendenza dall'obbligo di vigilanza) negli illeciti commessi dall'amministratore di fatto, essendo sufficiente ad integrare il dolo la generica consapevolezza che quest'ultimo compia una delle condotte indicate nell'art. 216 comma 1 n. 1 L.F., senza che sia necessario che tale consapevolezza investa i singoli episodi delittuosi.

Occorre tuttavia considerare che, mentre nel caso di violazione di obblighi formali la responsabilità discende tout court dall'omesso adempimento dei doveri propri dell'amministratore, nel caso in cui l'amministratore di fatto ponga in essere singole condotte criminose che prescindano dalla violazioni di obblighi formali è necessario di volta in volta







verificare la sussistenza della consapevolezza in ordine al compimento di attività di depauperamento del patrimonio sociale (cfr. sul punto, anche se in l'attispecie parzialmente difforme in quanto relativa ad amministratore apparente: Cass. Pen. Sez. 5, n. 19049 del 2010).

Nel caso di specie deve evidenziarsi che la distrazione è stata posta in essere con due ordini di bonifico entrambi disposti il 7.1.2002, da parte di un soggetto legittimato ad operare sui conti sociali, in virtù di espressa delega a lui all'uopo conferita: non risulta provato, inoltre, che siano stati commessi ulteriori episodi pregiudizievoli per i creditori precedentemente e successivamente al 7.1.2002.

Si è in presenza, dunque, di un unico episodio di distrazione, seppur grave, commesso in un solo giorno da parte di un soggetto nell'esercizio dei suoi poteri. Ciò introduce il fondato dubbio in ordine alla consapevolezza da parte degli amministratori di diritto circa l'esistenza del disegno di spoliazione patrimoniale perseguito dal

Oltre a ciò va rilevato che dopo soli quindici giorni si sono dimessi dalla carica, cosa che ha fatto anche qualche mese dopo e comunque prima della convocazione dell'assemblea per la approvazione del bilancio.

In conclusione, in difetto di prova certa circa la consapevolezza delle finalità distrattive perseguite dal , va emessa sentenza di assoluzione, anche se ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p., per non aver commesso il fatto per gli imputati e

Al capo E viene contestato agli imputati , ai primi tre quali componenti del consiglio di amministrazione ed al quarto quale amministratore di fatto dal 21.1.2002, il reato di cui all'art. 223 comma 2 n. 1 L.F. in relazione all'art. 2621 c.c.

Secondo l'impostazione accusatoria gli imputati avrebbero concorso ad esporre, nel bilancio di esercizio per gli anni 2001 e 2002, fatti materiali non corrispondenti al vero sulle condizioni economico-patrimoniali della società, in modo da indurre in errore i soci o i terzi, destinatari delle comunicazioni sociali, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società. La non corrispondenza al vero riguarderebbe l'indicazione in bilancio di crediti (euro 6.559.248 per l'anno 2001 e 14.225.464 per l'anno 2002) che, in considerazione della difficoltà di riscossione, gli amministratori avrebbero dovuto prudenzialmente svalutare.

Tale accusa si fonda unicamente sulle argomentazioni espresse dal consulente tecnico Farano a pag. 108 della sua relazione. In particolare, secondo il consulente, poiché l'esame





dei bilanci (peraltro, unici documenti valutati in mancanza delle scritture contabili) ha evidenziato un incremento della voce crediti senza che a ciò corrispondesse un aumento del fatturato, si deve dedurre che vi fossero delle difficoltà ad incassare i crediti; tale situazione avrebbe dovuto imporre agli amministratori di procedere, prudenzialmente, alla svalutazione di detti crediti, al fine di tenere conto della possibile non solvibilità dei debitori.

Tanto premesso, il consulente ha individuato nel 20% la misura di un'idonea percentuale di svalutazione del complesso dei crediti per ogni singolo anno di esercizio.

Osserva, al riguardo, il tribunale che è pacifico che nella redazione del bilancio gli amministratori, in ossequio al principio di prudenza (art. 2424 c.c.), debbano, nell'esporre i crediti nel bilancio, tenere conto del rischio di mancata riscossione e debbano, pertanto, svalutare il credito medesimo applicando una percentuale che tenga conto del concreto rischio di mancato incasso.

Nel caso di specie, tuttavia, il consulente ha ritenuto che vi fosse un rischio di inadempimento da parte del debitore in relazione a tutti i crediti sociali ed ha valutato nel 20% la percentuale di mancato incasso in relazione al complesso dei crediti risultanti in bilancio.

Tale impostazione non è condivisibile, atteso che, ai fini di una puntuale ed attendibile valutazione del rischio di insolvenza, è necessario condurre un esame specifico per ciascun credito, tenendo conto della sua natura, della data di insorgenza, delle condizioni del debitore e di qualsiasi altro elemento che lo caratterizzi. Di contro, un esame condotto globalmente sull'ammontare complessivo dei crediti e che prescinde dalle specificità di ogni obbligazione, non può fornire al giudicante elementi certi ed attendibili circa il rischio di inadempimento.

Appare, di conseguenza, frutto di una valutazione superficiale e opinabile la determinazione della percentuale di svalutazione in misura del 20%, anziché in quella, maggiore o minore, di volta in volta effettivamente ravvisabile.

Da ciò consegue la mancanza di prova certa circa l'esistenza dell'obbligo degli amministratori di svalutare i crediti portati in bilancio nella misura indicata in rubrica.

Tale conclusione impone due ulteriori considerazioni circa la sussistenza del reato in esame, alla luce del pacifico orientamento giurisprudenziale secondo cui "per l'integrazione del reato di bancarotta impropria da false comunicazioni sociali deve sussistere un nesso causale tra la condotta e il dissesto economico della società ed è altresi necessario che vengano superate le soglie di punibilità previste dall'art. 2621 cod. civ., come modificato dal D.Lgs. n. 61 del 2002", (v. cass. pen. sez. 5, n. 9726 del 03.2.2009).





In applicazione di tali criteri, osserva il tribunale che nel caso di specie, manca, innanzitutto, la prova circa il concreto superamento delle soglie di punibilità indicate dall'art. 2621 c.c.; tale superamento, infatti, è frutto della determinazione in misura del 20% della percentuale di svalutazione complessiva dei crediti, individuata dal consulente in maniera apodittica, per le ragioni sopra esposte.

In secondo luogo, non è stata fornita la prova dell'esistenza del nesso causale tra la mancata svalutazione ed il dissesto della società; sul punto è appena il caso di precisare che lo stesso consulente, esaminando le cause del fallimento, non ha menzionato tra queste l'omessa svalutazione dei crediti (v. pag. 105 della relazione).

Tutti gli imputati, pertanto, vanno pertanto assolti da tale reato per insussistenza del fatto.

Agli imputati é stato, infine, contestato, al capo F della rubrica, il reato di bancarotta documentale per avere sottratto, distrutto o occultato le scritture contabili obbligatorie al fine di trarne ingiusto profitto e di recare pregiudizio ai creditori.

Sul punto, il curatore del fallimento ha dichiarato di non essere riuscito a reperire la documentazione contabile e di aver escusso in proposito il commercialista della società fallita, dott. ; quest'ultimo gli aveva riferito di aver consegnato in data 2.9.2003 la documentazione, custodita presso il proprio studio, al socio ed aveva esibito la ricevuta sottoscritta dal attestante l'avvenuta consegna (v. relazione ex art. 33 L.F. pagg. 18-19).

Il curatore ha aggiunto di aver ripetutamente tentato di convocure il , senza però riuscirvi.

Agli atti è stata acquisita la suddetta ricevuta di consegna da cui risulta che, in data 2.9.2003, presso lo studio del dott. in qualità di socio della

ha ritirato tutta la documentazione relativa alla società (libro giornale, registri IVA, registro beni ammortizzabili, libro inventari e 5 faldoni contenenti varia altra documentazione contabile e relativa ai lavoratori dipendenti).

In relazione a detta consegna, il Totaro, escusso in qualità di teste, ha riferito di aver svolto attività di consulenza per la fallita fino al marzo 2003 e di aver, successivamente, avuto notevoli difficoltà a relazionarsi con i legali rappresentanti della società; presso la sede sociale del tempo (sita in infatti, non vi era più alcun dipendente che rispondesse al telefono e, dunque, egli aveva ritenuto di telefonare al , unico soggetto

che avesse rapporti con la società di cui egli aveva il numero di telefono; il gli aveva riferito di non essere più socio della e, in una successiva telefonata, gli aveva comunicato i nomi dei due nuovi detentori delle quote sociali; uno di questi era il , il quale, nel settembre 2003, si era recato presso il suo studio ed aveva ritirato tutta la documentazione.

Può, quindi, considerarsi accertato che il abbia ritirato le scritture contabili.

Orbene, il reato di bancarotta fraudolenta è reato proprio degli amministratori della società fallita, siano essi di fatto o di diritto, come già sopra osservato con riferimento alle condotte di distrazione.

Ciò premesso, osserva il tribunale che nessuna responsabilità può ascriversi agli imputati in quanto costoro, al momento della consegna della documentazione da parte del dott. e comunque già dal momento della nomina di quale amministratore unico il 16.7.2003, non rivestivano più alcuna carica gestoria. Ne risulta che abbiano svolto di fatto le funzioni di amministratore.

Quanto a -cui la condotta è stata imputata quale detentore del 49% del capitale sociale e soggetto che ha materialmente ricevuto in consegna la documentazione dal -, ritiene il tribunale che siano stati acquisiti univoci elementi per affermare che detto imputato abbia agito quale amministratore di fatto della società.

Ed infatti, va in primo luogo considerato che il designato come amministratore unico in data 16.7.2003, è deceduto il 10.9.2003, come da certificazione in atti. Tale circostanza, va valutata unitamente al fatto che il ha riferito di non essere riuscito, dal marzo del 2003, a contattare in alcun soggetto che rappresentasse la società e di essere stato informato dal del fatto che le quote erano state rilevate da due soci, uno dei quali era il

Dal libro soci emerge che le quote sociali erano detenute da quest'ultimo imputato (49%) e da (51%) e che, successivamente, il 25.7.2003, Proietti aveva ceduto la propria partecipazioni a , che era cosi divenuto detentore dell'intero pacchetto azionario.

Non vi è prova certa circa l'attendibilità delle annotazioni riportate sul libro soci per le ragioni già sopra esposte. Tuttavia tale dato -consistente nella detenzione se non totalitaria quantomeno rilevante del capitale sociale-, va considerato unitamente: alla mancanza di altri soggetti che operassero quali amministratori di fatto o di diritto della società: alla spontanea presentazione del i presso lo studio ai fini del ritiro della documentazione; alla fittizietà del trasferimento all'estero della sede sociale accertata in sentenza e,







conseguentemente, alla effettività della nomina dell'amministratore indiano; alla assunzione della responsabilità della conservazione delle scritture contabili, che non risultano consegnate ad altri. Ad avviso del tribunale, ciò consente di affermare che il abbia agito non sono come socio, ma anche quale unico soggetto che, all'epoca, rappresentasse e gestisse la società. Del resto, l'imputato, scegliendo di rimanere contumace, non ha fornito una ragionevole ricostruzione dei fatti alternativa rispetto a quella accertata in dibattimento.

Per tale ragione egli deve essere chiamato a rispondere del reato di bancarotta documentale ascrittogli.

Ció detto in punto di qualifica soggettiva, si rileva che sussiste sia l'elemento oggettivo che quello psicologico del reato contestato.

Ed infatti, sulla base delle dichiarazioni del e della nota di consegna acquisita in atti, può affermarsi che le scritture contabili sono state tenute quantomeno fino all'estate del 2003; che sono poi state consegnate al e che non sono state in alcun luogo rinvenute dal curatore, il quale ha vanamente tentato di mettersi in contatto con l'imputato. Deve quindi concludersi che le scritture, regolarmente tenute, siano state occultate o distrutte dall'imputato, il quale le aveva ricevute dal commercialista.

Quanto all'elemento psicologico, consistente nello scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, deve ragionevolmente ritenersi che il dolo specifico richiesto dalla norma sia desumibile dalle stesse modalità della condotta e cioè dal fatto che la documentazione è stata ritirata e non consegnata agli organi fallimentari o a terzi. Tale condotta, infatti, non può avere alcuna ragionevole spiegazione alternativa rispetto a quella di voler celare il reale stato patrimoniale ed economico della società o di impedire l'accertamento, così come di fatto accaduto, di reati commessi dagli amministratori.

Sul punto, più volte il consulente ha precisato di non essere stato in condizione di accertare rilevanti circostanze, necessarie per lo svolgimento del suo incarico, proprio a causa della mancanza dei libri sociali.

Un'ultima considerazione è necessaria in relazione alla posizione di

A detto imputato non è stato ascritto alcun reato. Il suo nominativo figura, infatti, esclusivamente nella premessa che il pubblico ministero ha effettuato ai capi di imputazione veri e propri.

In particolare, il pubblico ministero ha strutturato l'imputazione elencando una serie di condotte di bancarotta per distrazione, documentale e per violazione dell'art. 2621 c.c. alle lettere da A) a F); all'interno dei singoli capi da A) a D), poi, le condotte delittuose sono state







ulteriormente specificate e contraddistinte con lettere in carattere minuscolo da a) a k), con alcune ripetizioni della sola lettera a) ed attribuite a singoli gruppi di imputati, di volta in volta diversi.

Così, al capo A) vengono individuate le singole condotte delittuose con i capi A-a, A-b, Al capo B) vengono individuate le singole condotte delittuose con i capi B-c, B-d.

Al capo C) vengono individuate le singole condotte delittuose ai capi C-e, C-f, C-g, C-h, C-a.

Al capo D) vengono individuate le singole condotte delittuose con i capi D-i, D-j, D-k, D-a.

In nessuno di tali capi, ne ai successivi capi E) e F), risultano effettuate contestazioni a

Il nominativo di quest'ultimo risulta indicato esclusivamente nella premessa ai capi di imputazione che il pubblico ministero, sotto un'altra lettera A), ha collocato in rubrica prima di elencare le singole e specifiche condotte delittuose.

In tale premessa viene descritta la qualifica soggettiva di tutti gli imputati e vengono, con esposizione riassuntiva e generica, solo accennate le condotte di reato che saranno, poi, successivamente descritte nei loro necessari elementi costitutivi mancanti nella premessa.

Ritiene il collegio che tale anticipazione delle vicende societarie non possa in alcun modo essere considerata un capo di imputazione; ciò sia perché assolutamente generica, sia perché è seguita da specifici addebiti formulati imputato per imputato ai capi successivi, sia perché, diversamente argomentando, si dovrebbe ritenere, in contrasto con la successiva ed analitica specificazione, che a tutti gli imputati siano contestati tutti i capi di imputazione che seguono la premessa.

Per tale ragione, il collegio, completata l'istruttoria al fine di verificare la concreta attribuibilità anche al di talune delle condotte delittuose specificatamente descritte dopo la premessa ed esclusa la sussistenza di alcun elemento a carico dell'imputato, avrebbe dovuto emettere, pur in relazione alla sola generica premessa, una pronuncia di assoluzione in dispositivo. Tale statuizione, per mero errore materiale (indotto dalla mancata attribuzione al di uno specifico addebito cristallizzato in uno dei capi di imputazione specificatamente formulati dalle lettere A-a ad F), non è stata emessa.

Può, a questo punto, passarsi all'esame del profilo circostanziale ed alla determinazione della pena in relazione ai capi B-d e F per i quali è stata affermata la penale responsabilità, rispettivamente, degli imputati







Va, în primo luogo, esclusa l'aggravante (rectius, l'ipotesi) di cui all'art. 219, comma 2 n. 1 r.d. 267/1942 în quanto ciascuno degli imputati è stato condannato per un solo fatto di bancarotta.

In relazione al solo , invece, va ritenuta la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 219, comma 1 r.d. 267/1942, in quanto non è dubitabile che sia stato cagionato alla fallita un danno patrimoniale di rilevante entità, se si considera l'elevato ammontare degli importi complessivamente distratti dai conti sociali. Sul punto, il collegio condivide il principio secondo cui l'entità del danno provocato dai fatti configuranti bancarotta patrimoniale va commisurata al valore complessivo dei beni che sono stati sottratti all'esecuzione concorsuale, piuttosto che al pregiudizio sofferto da ciascun partecipante al piano di riparto dell'attivo, ed indipendentemente dalla relazione con l'importo globale del passivo. Nel caso di specie, il valore dei fondi sottratti ammonta a 1.257.770,58, importo evidentemente in sé particolarmente rilevante.

Sul punto dell'applicabilità di dette aggravanti anche alle ipotesi di bancarotta impropria di cui all'art. 223 r.d. 267/1942, il tribunale aderisce all'orientamento prevalente in giurisprudenza secondo cui, nonostante l'art. 223 non richiami espressamente l'art. 219, le aggravanti previste da tale norma sono estensibili anche alla bancarotta impropria.

Ed infatti, entrambe le ipotesi di cui all'art. 223, commi primo e secondo L.F., richiamano l'art. 216 precedente ed il richiamo deve intendersi comprensivo dell'intero trattamento sanzionatorio previsto per la bancarotta propria, e dunque anche del regime dell'aggravante.

Non sussistono i presupposti per l'applicazione delle attenuanti generiche per nessuno degli imputati, alla luce della gravità dei fatti, dell'entità del danno cagionato e dei precedenti penali, peraltro specifici.

Tanto premesso, valutati tutti i criteri di cui all'art. 133 c.p., si stima equa:

- per la pena base di anni cinque di reclusione. Detta pena è stata determinata avendo riguardo sia alla gravità del fatto e all'entità del danno, sia, sotto il profilo soggettivo, alla capacità a delinquere desunta dai precedenti penali anche specifici e gravi. Aumento congruo per l'aggravante di cui all'art. 219 comma 1 L.F. è quello di un anno di reclusione; l'aumento è stato contenuto in un quinto in considerazione dell'assunzione del concordato, sebbene con messa a disposizione di somma del tutto incongrua rispetto al passivo fallimentare ed all'importo sottratto;

 per la pena di anni quattro di reclusione, determinata tenendo conto, per un verso, della gravità della condotta, che ha totalmente impedito la ricostruzione







del movimento degli affari, e dei precedenti specifici e, per altro verso, del breve lasso di tempo in cui l'imputato ha agito per conto della società.

Alla condanna conseguono, per entrambi gli imputati, le pene accessorie di cui all'art.

216. ultimo comma, L.F. ossia l'inabilitazione per dieci anni all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, oltre che quelle degli artt. 28 c ss c.p. (interdizione perpetua dai pubblici uffici ed interdizione legale durante l'esecuzione della pena per che ha riportato condanna a pena detentiva superiore a cinque anni, e interdizione per cinque anni dai pubblici uffici per condannato a pena superiore a tre anni ma inferiore a cinque).

Ai sensi dell'art. 535 c.p.p., gli imputati vanno altresi condannati al pagamento delle spese processuali.

La curatela del fallimento della Sa si è costituita parte civile ed ha chiesto la condanna degli imputati al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede; ha, altresi, instato per la concessione di una provvisionale di euro 10.000.000.

Al riguardo, rileva il collegio che è provato, per quanto ampiamente esposto, che, attraverso la condotta di distrazione e di sottrazione della documentazione, gli imputati hanno arrecato un danno alla società e, segnatamente, quello direttamente scaturente dalla distrazione e quello connesso alla impossibilità di ricostruire le vicende societarie e, eventualmente, di agire giudizialmente per la tutela delle proprie ragioni di credito nei confronti di terzi.

Il collegio ritiene che sia possibile provvedere, allo stato, ad una liquidazione definitiva del solo danno cagionato dal con la condotta contestata al capo B-d; è, infatti, pacifico che detto imputato abbia distratto la somma di 1:257.770,58, sottraendola ai creditori; al pagamento in favore della curatela di tale somma, pertanto, lo stesso dev'essere condannato; sulla somma sono dovuti rivalutazione monetaria ed interessi come per legge a decorrere dal 7.1.2002, data dell'avvenuta distrazione, al saldo.

Non è, invece, possibile accertare l'entità del danno cagionato dal con la sottrazione delle scritture contabili, di talché può pronunciarsi esclusivamente condanna generica al risarcimento dei danni in favore della curatela, rimettendo le parti dinanzi al giudice civile per la sua liquidazione. Per le stesse ragioni, non può accogliersi, con riferimento al , la richiesta di provvisionale.

Alla condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile consegue quella alla rifusione delle spese processuali dalla stessa sostenute, liquidate come in dispositivo.

1





Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.

Dichiara responsabile del reato ascrittogli al capo F) e

responsabile del reato ascrittogli al capo B-d) e, esciusa per entrambi
l'aggravante di cui all'art. 219 comma 2 n. 1 r.d. n. 267/1942 e per anche quella
di cui all'art. 219 comma 1 r.d. n. 267/1942, condanna alla pena di 4 anni di
reclusione e alla pena di 6 anni di reclusione.

Condanna i predetti imputati al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 28 e ss. c.p. e 216, ultimo comma r.d. n. 267/1942

dichiara inabilitati per dieci anni all'esercizio di un'impresa commerciale ed incapaci per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.

Dichiara interdetto in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione legale durante l'esecuzione della pena e interdetto per 5 anni dai pubblici uffici.

Visti gli artt. 538 e ss. c.p.p.

Condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile in persona del curatore pro tempore, danni che liquida in complessivi euro 1.257.770,58, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge a decorrere dal 15.1.2002.

Condanna al risarcimento dei danni in favore della predetta parte civile, danni da liquidarsi in separato giudizio. Rigetta la richiesta di provvisionale quanto a

Condanna, altresi, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di costituzione di parte civile, spese che liquida in complessivi 5.000 euro, oltre rimborso forfettario spese generali, CPA e IVA come legge.

Visto l'art. 530 II co. c.p.p.

Assolve i dai reati loro ascritti ai capi A-a), A-b) perché il fatto non sussiste;

Assolve

i dal reato loro ascritto al capo B-c), perché il fatto non sussiste;

Assolve dal reato loro ascritto al capo B-d), per non aver commesso il fatto;

X



dai reati loro ascritti ai capi C-e), C-f), C-g), C-h), C-a) perché il fatto non

sussiste:

Assolve

dal reato loro ascritto al capo D-i), D-j), D-k), D-a) perché il fatto non sussiste:

Assolve

dal reato loro ascritto al capo E) perché il fatto non sussiste;

Assolve

dal reato loro ascritto

al capo F) per non aver commesso il fatto.

Motivi riservati gg. 60,

Roma, 29.5.2015

i giudici Mendin